

Appendice

1.

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

(Grande Sezione)

13 maggio 2014

Sentenza nella causa C131/12,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dall'Audiencia Nacional (Spagna), con decisione del 27 febbraio 2012, pervenuta in cancelleria il 9 marzo 2012, nel procedimento

Google Spain SL,

Google Inc.

contro

Agencia Española de Protección de Datos (AEPD),

Mario Costeja González,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da V. Skouris, presidente, K. Lenaerts, vicepresidente, M. Ilešič (relatore),

L. Bay Larsen, T. von Danwitz, M. Safjan, presidenti di sezione, J. Malenovský, E. Levits,

A. Ó Caoimh, A. Arabadjiev, M. Berger, A. Prechal e E. Jaraši nas, giudici,

avvocato generale: N. Jääskinen

cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 26 febbraio 2013,

considerate le osservazioni presentate:

– per Google Spain SL e Google Inc., da F. González Díaz, J. Baño Fos e B. Holles, abogados;

– per M. Costeja González, da J. Muñoz Rodríguez, abogado;

– per il governo spagnolo, da A. Rubio González, in qualità di agente;

– per il governo ellenico, da E.M. Mamouna e K. Boskovits, in qualità di agenti;

– per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato;

– per il governo austriaco, da G. Kunnert e C. Pesendorfer, in qualità di agenti;

– per il governo polacco, da B. Majczyna e M. Szpunar, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da I. Martínez del Peral e B. Martenczuk, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 25 giugno 2013, ha pronunciato la seguente

Sentenza

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione degli articoli 2, lettere

b) e d), 4, paragrafo 1, lettere a) e c), 12, lettera b), e 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31), nonché dell'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2. Tale domanda è stata proposta nell'ambito di una controversia che oppone le società Google Spain SL (in prosieguo: «Google Spain») e Google Inc. all'Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) (Agenzia di protezione dei dati; in prosieguo: l'«AEPD») e al sig. Costeja González, in merito ad una decisione di detta Agenzia che ha accolto la denuncia depositata dal sig. Costeja González contro le due società suddette e ha ordinato a Google Inc. di adottare le misure necessarie per rimuovere dai propri indici alcuni dati personali riguardanti detto interessato e di impedire in futuro l'accesso a tali dati.

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

3. La direttiva 95/46 – che, ai sensi del suo articolo 1, ha per oggetto la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, e segnatamente del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione di tali dati – enuncia, ai considerando 2, 10, da 18 a 20, e 25, quanto segue:

«(2) considerando che i sistemi di trattamento dei dati sono al servizio dell'uomo; che essi, indipendentemente dalla nazionalità o dalla residenza delle persone fisiche, debbono rispettare le libertà e i diritti fondamentali delle stesse, in particolare la vita privata, e debbono contribuire al (...) benessere degli individui;

(...)

(10) considerando che le legislazioni nazionali relative al trattamento dei dati personali hanno lo scopo di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare del diritto alla vita privata, riconosciuto anche dall'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali[, firmata a Roma il 4 novembre 1950,] e dai principi generali del diritto comunitario; che pertanto il ravvicinamento di dette legislazioni non deve avere per effetto un indebolimento della tutela da esse assicurata ma deve anzi mirare a garantire un elevato grado di tutela nella Comunità;

(...)

(18) considerando che, onde evitare che una persona venga privata della tutela cui

ha diritto in forza della presente direttiva, è necessario che qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nella Comunità rispetti la legislazione di uno degli Stati membri; che, a questo proposito, è opportuno assoggettare i trattamenti effettuati da una persona che opera sotto l'autorità del responsabile del trattamento stabilito in uno Stato membro alla legge di tale Stato;

(19) considerando che lo stabilimento nel territorio di uno Stato membro implica l'esercizio effettivo e reale dell'attività mediante un'organizzazione stabile; che la forma giuridica di siffatto stabilimento, si tratti di una semplice succursale o di una filiale dotata di personalità giuridica, non è il fattore determinante a questo riguardo; che quando un unico responsabile del trattamento è stabilito nel territorio di diversi Stati membri, in particolare per mezzo di filiali, esso deve assicurare, segnatamente per evitare che le disposizioni vengano eluse, che ognuno degli stabilimenti adempia gli obblighi previsti dalla legge nazionale applicabile alle attività di ciascuno di essi;

(20) considerando che la tutela delle persone prevista dalla presente direttiva non deve essere impedita dal fatto che il responsabile del trattamento sia stabilito in un paese terzo; che, in tal caso, è opportuno che i trattamenti effettuati siano disciplinati dalla legge dello Stato membro nel quale sono ubicati i mezzi utilizzati per il trattamento in oggetto e che siano prese le garanzie necessarie per consentire l'effettivo rispetto dei diritti e degli obblighi previsti dalla presente direttiva;

(...)

(25) considerando che i principi di tutela si esprimono, da un lato, nei vari obblighi a carico delle persone (...) [che trattano dati], obblighi relativi in particolare alla qualità dei dati, alla sicurezza tecnica, alla notificazione all'autorità di controllo, alle circostanze in cui il trattamento può essere effettuato, e, dall'altro, nel diritto delle persone, i cui dati sono oggetto di trattamento, di esserne informate, di poter accedere ai dati, e chiederne la rettifica, o di opporsi al trattamento in talune circostanze».

4. L'articolo 2 della direttiva 95/46 prevede che «[a]i fini [di tale] direttiva si intende per:

a) “dati personali”: qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile (“persona interessata”); si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale;

b) “trattamento di dati personali” (“trattamento”): qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati

personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'impiego, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, nonché il congelamento, la cancellazione o la distruzione;

(...)

d) "responsabile del trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che, da solo o insieme ad altri, determina le finalità e gli strumenti del trattamento di dati personali. Quando le finalità e i mezzi del trattamento sono determinati da disposizioni legislative o regolamentari nazionali o comunitarie, il responsabile del trattamento o i criteri specifici per la sua designazione possono essere fissati dal diritto nazionale o comunitario;

(...).

5. L'articolo 3 della citata direttiva, intitolato «Campo d'applicazione», enuncia, al paragrafo 1, quanto segue:

«Le disposizioni della presente direttiva si applicano al trattamento di dati personali interamente o parzialmente automatizzato nonché al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti o destinati a figurare negli archivi».

6. L'articolo 4 della stessa direttiva, intitolato «Diritto nazionale applicabile», prevede:

«1. Ciascuno Stato membro applica le disposizioni nazionali adottate per l'attuazione della presente direttiva al trattamento di dati personali:

a) effettuato nel contesto delle attività di uno stabilimento del responsabile del trattamento nel territorio dello Stato membro; qualora uno stesso responsabile del trattamento sia stabilito nel territorio di più Stati membri, esso deve adottare le misure necessarie per assicurare l'osservanza, da parte di ciascuno di detti stabilimenti, degli obblighi stabiliti dal diritto nazionale applicabile;

b) il cui responsabile non è stabilito nel territorio dello Stato membro, ma in un luogo in cui si applica la sua legislazione nazionale, a norma del diritto internazionale pubblico;

c) il cui responsabile, non stabilito nel territorio della Comunità, ricorre, ai fini del trattamento di dati personali, a strumenti, automatizzati o non automatizzati, situati nel territorio di detto Stato membro, a meno che questi non siano utilizzati ai soli fini di

transito nel territorio della Comunità europea.

2. Nella fattispecie di cui al paragrafo 1, lettera c), il responsabile del trattamento deve designare un rappresentante stabilito nel territorio di detto Stato membro, fatte salve le azioni che potrebbero essere promosse contro lo stesso responsabile del trattamento».

7. Nell'ambito del capo II della direttiva 95/46, segnatamente nella sezione I, intitolata «Principi relativi alla qualità dei dati», l'articolo 6 dispone quanto segue:

«1. Gli Stati membri dispongono che i dati personali devono essere:

a) trattati lealmente e lecitamente;

b) rilevati per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità. Il trattamento successivo dei dati per scopi storici, statistici o scientifici non è ritenuto incompatibile, purché gli Stati membri forniscano garanzie appropriate;

c) adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono rilevati e/o per le quali vengono successivamente trattati;

d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere prese tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare i dati inesatti o incompleti rispetto alle finalità per le quali sono rilevati o sono successivamente trattati, cancellati o rettificati;

e) conservati in modo da consentire l'identificazione delle persone interessate per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono rilevati o sono successivamente trattati. Gli Stati membri prevedono garanzie adeguate per i dati personali conservati oltre il suddetto arco di tempo per motivi storici, statistici o scientifici.

2. Il responsabile del trattamento è tenuto a garantire il rispetto delle disposizioni del paragrafo 1».

8. Nel capo II della direttiva 95/46, all'interno della sezione II, intitolata «Principi relativi alla legittimazione del trattamento dei dati», l'articolo 7 recita così:

«Gli Stati membri dispongono che il trattamento di dati personali può essere effettuato soltanto quando:

(...)

f) è necessario per il perseguimento dell'interesse legittimo del responsabile del trattamento oppure del o dei terzi cui vengono comunicati i dati, a condizione che non prevalgano l'interesse o i diritti e le libertà fondamentali della persona interessata, che richiedono tutela ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1».

9. L'articolo 9 della citata direttiva, intitolato «Trattamento di dati personali e libertà d'espressione», ha il seguente tenore:

«Gli Stati membri prevedono, per il trattamento di dati personali effettuato esclusivamente a scopi giornalistici o di espressione artistica o letteraria, le esenzioni o le deroghe alle disposizioni del presente capo e dei capi IV e VI solo qualora si rivelino necessarie per conciliare il diritto alla vita privata con le norme sulla libertà d'espressione».

10. L'articolo 12 della medesima direttiva, intitolato «Diritto di accesso», così dispone:

«Gli Stati membri garantiscono a qualsiasi persona interessata il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento:

(...)

b) a seconda dei casi, la rettifica, la cancellazione o il congelamento dei dati il cui trattamento non è conforme alle disposizioni della presente direttiva, in particolare a causa del carattere incompleto o inesatto dei dati;

(...».

11. L'articolo 14 della direttiva 95/46, intitolato «Diritto di opposizione della persona interessata», ha il seguente tenore:

«Gli Stati membri riconoscono alla persona interessata il diritto:

a) almeno nei casi di cui all'articolo 7, lettere e) e f), di opporsi in qualsiasi momento, per motivi preminenti e legittimi, derivanti dalla sua situazione particolare, al trattamento di dati che la riguardano, salvo disposizione contraria prevista dalla normativa nazionale. In caso di opposizione giustificata il trattamento effettuato dal responsabile non può più riguardare tali dati;

(...».

12. L'articolo 28 di detta direttiva, intitolato «Autorità di controllo», è così formulato:

«1. Ogni Stato membro dispone che una o più autorità pubbliche siano incaricate di sorvegliare, nel suo territorio, l'applicazione delle disposizioni di attuazione della presente direttiva, adottate dagli Stati membri.

(...)

3. Ogni autorità di controllo dispone in particolare:

– di poteri investigativi, come il diritto di accesso ai dati oggetto di trattamento e di raccolta di qualsiasi informazione necessaria all'esercizio della sua funzione di controllo;

– di poteri effettivi d'intervento, come quello (...) di ordinare il congelamento, la cancellazione o la distruzione dei dati, oppure di vietare a titolo provvisorio o definitivo un trattamento (...);

– (...).

È possibile un ricorso giurisdizionale avverso le decisioni dell'autorità di controllo recanti pregiudizio.

4. Qualsiasi persona, o associazione che la rappresenti, può presentare a un'autorità di controllo una domanda relativa alla tutela dei suoi diritti e libertà con riguardo al trattamento di dati personali. La persona interessata viene informata del seguito dato alla sua domanda.

(...)

6. Ciascuna autorità di controllo, indipendentemente dalla legge nazionale applicabile al trattamento in questione, è competente per esercitare, nel territorio del suo Stato membro, i poteri attribuiti a norma del paragrafo 3. Ciascuna autorità può essere invitata ad esercitare i suoi poteri su domanda dell'autorità di un altro Stato membro.

Le autorità di controllo collaborano tra loro nella misura necessaria allo svolgimento dei propri compiti, in particolare scambiandosi ogni informazione utile.

(...).

Diritto spagnolo

13. La direttiva 95/46 è stata trasposta nell'ordinamento spagnolo mediante la legge organica n. 15/1999, del 13 dicembre 1999, relativa alla tutela dei dati personali (BOE

n. 298, del 14 dicembre 1999, pag. 43088).

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

14. Il 5 marzo 2010, il sig. Costeja González, cittadino spagnolo con domicilio in Spagna, ha presentato dinanzi all'AEPD un reclamo contro La Vanguardia Ediciones SL, che pubblica un quotidiano di larga diffusione, soprattutto in Catalogna (Spagna) (in prosieguo: «La Vanguardia»), nonché contro Google Spain e Google Inc. Tale reclamo era fondato sul fatto che, allorché un utente di Internet introduceva il nome del sig. Costeja González nel motore di ricerca del gruppo Google (in prosieguo: «Google Search»), otteneva dei link verso due pagine del quotidiano di La Vanguardia rispettivamente del 19 gennaio e del 9 marzo 1998, sulle quali figurava un annuncio, menzionante il nome del sig. Costeja González, per una vendita all'asta di immobili connessa ad un pignoramento effettuato per la riscossione coattiva di crediti previdenziali.

15. Mediante detto reclamo, il sig. Costeja González chiedeva, da un lato, che fosse ordinato a La Vanguardia di sopprimere o modificare le pagine suddette affinché i suoi dati personali non vi comparissero più, oppure di ricorrere a taluni strumenti forniti dai motori di ricerca per proteggere tali dati. Dall'altro lato, egli chiedeva che fosse ordinato a Google Spain o a Google Inc. di eliminare o di occultare i suoi dati personali, in modo che cessassero di comparire tra i risultati di ricerca e non figurassero più nei link di La Vanguardia. Il sig. Costeja González affermava in tale contesto che il pignoramento, che era stato effettuato nei suoi confronti, era stato interamente definito da svariati anni e che la menzione dello stesso era ormai priva di qualsiasi rilevanza.

16. Con decisione del 30 luglio 2010, l'AEPD ha respinto il suddetto reclamo nella parte in cui era diretto contro La Vanguardia, ritenendo che la pubblicazione da parte di quest'ultima delle informazioni in questione fosse legalmente giustificata, dato che aveva avuto luogo su ordine del Ministero del Lavoro e degli Affari sociali e aveva avuto lo scopo di conferire il massimo di pubblicità alla vendita pubblica, al fine di raccogliere il maggior numero di partecipanti all'asta.

17. Detto reclamo è stato invece accolto nella parte in cui era diretto contro Google Spain e Google Inc. L'AEPD ha considerato in proposito che i gestori di motori di ricerca sono assoggettati alla normativa in materia di protezione dei dati, dato che essi effettuano un trattamento di dati per il quale sono responsabili e agiscono quali intermediari della società dell'informazione. L'AEPD ha ritenuto di essere autorizzata ad ordinare la rimozione dei dati nonché il divieto di accesso a taluni dati da parte dei gestori di motori di ricerca, qualora essa ritenga che la localizzazione e la diffusione degli stessi possano ledere il diritto fondamentale alla protezione dei dati e la dignità delle persone in senso ampio, ciò che includerebbe anche la semplice volontà della persona interessata che tali dati non

siano conosciuti da terzi. L'AEPD ha affermato che tale obbligo può incombere direttamente ai gestori di motori di ricerca, senza che sia necessario cancellare i dati o le informazioni dal sito web in cui questi compaiono, segnatamente quando il mantenimento di tali informazioni nel sito in questione sia giustificato da una norma di legge.

18. Google Spain e Google Inc. hanno proposto due ricorsi separati contro la decisione di cui sopra dinanzi all'Audiencia Nacional, dei quali quest'ultima ha disposto la riunione.

19. Detto giudice chiarisce nella decisione di rinvio che i ricorsi sopra menzionati portano a chiedersi quali obblighi incombono ai gestori di motori di ricerca per la tutela dei dati personali delle persone interessate, le quali non desiderino che alcune informazioni, pubblicate sui siti web di terzi e contenenti loro dati personali che consentono di collegare ad esse dette informazioni, vengano localizzate, indicizzate e messe a disposizione degli utenti di Internet in modo indefinito. La risposta a tale quesito dipenderebbe dal modo in cui la direttiva 95/46 deve essere interpretata nel contesto di queste tecnologie che sono apparse dopo la sua pubblicazione.

20. Alla luce di tali considerazioni, l'Audiencia Nacional ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Per quanto concerne l'ambito territoriale di applicazione della direttiva [95/46] e, di conseguenza, della normativa spagnola sulla protezione dei dati, si chiede:

a) Se debba ritenersi che esista uno "stabilimento" ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva [95/46], qualora ricorrano una o più delle seguenti circostanze:

– l'impresa che gestisce il motore di ricerca apre in uno Stato membro una succursale o una filiale destinata alla promozione e alla vendita degli spazi pubblicitari proposti dal motore di ricerca e l'attività della quale si dirige agli abitanti di tale Stato;

o

– la società madre designa una filiale situata in tale Stato membro come suo rappresentante e responsabile del trattamento di due file specifici contenenti i dati dei clienti che hanno stipulato contratti con detta società per la fornitura di servizi pubblicitari;

o

– la succursale o la filiale stabilita in uno Stato membro trasmette alla società madre, avente sede al di fuori dell'Unione europea, i reclami e le ingiunzioni che le vengono presentati tanto dalle persone interessate quanto dalle autorità competenti perché

sia rispettato il diritto alla protezione dei dati, anche quando tale collaborazione abbia carattere volontario.

b) Se l'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della direttiva [95/46] debba essere interpretato nel senso che si configura un "ricorso a strumenti situati nel territorio di detto Stato membro" qualora un motore di ricerca:

– utilizzi dei "web spiders" o dei crawler per localizzare e indicizzare le informazioni contenute in pagine web alloggiate su server situati in tale Stato membro

o

– utilizzi un nome di dominio proprio di uno Stato membro e indirizzi le ricerche e i risultati in funzione della lingua di tale Stato membro.

c) Se possa considerarsi come un ricorso a strumenti, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della direttiva [95/46], la memorizzazione temporanea delle informazioni indicizzate dai motori di ricerca su Internet. In caso di risposta affermativa a quest'ultimo quesito, se si possa ritenere soddisfatto tale criterio di collegamento quando l'impresa si rifiuti di rivelare il luogo in cui archivia detti indici, adducendo ragioni di concorrenza.

d) A prescindere dalla risposta ai precedenti quesiti, e specialmente nel caso in cui la Corte ritenesse inapplicabili i criteri di collegamento previsti dall'articolo 4 della direttiva [95/46]:

Se, alla luce dell'articolo 8 della [Carta], la direttiva [95/46] debba essere applicata nello Stato membro nel quale si trova il centro di gravità del conflitto e nel quale è possibile ottenere una tutela più efficace dei diritti dei cittadini dell'Unione (...).

2) Per quanto concerne l'attività dei motori di ricerca quali fornitori di contenuti in relazione alla direttiva [95/46], si chiede:

a) Riguardo all'attività [di Google Search] quale fornitore di contenuti, consistente nel localizzare le informazioni pubblicate o messe in rete da terzi, nell'indicizzarle in maniera automatica, nel memorizzarle temporaneamente e infine nel metterle a disposizione degli utenti di Internet secondo un determinato ordine di preferenza, qualora tali informazioni contengano dati personali di terzi:

Se un'attività come quella descritta debba considerarsi rientrante nella nozione di "trattamento di dati" ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva [95/46].

b) In caso di risposta affermativa al quesito precedente, e sempre con riferimento ad un'attività come quella sopra descritta:

Se l'articolo 2, lettera d), della direttiva [95/46] debba essere interpretato nel senso che la società che gestisce [Google Search] deve essere considerata "responsabile del trattamento" dei dati personali contenuti nelle pagine web da essa indicizzate.

c) In caso di risposta affermativa al quesito precedente:

Se l'[AEPD], al fine di tutelare i diritti enunciati agli articoli 12, lettera b), e 14, [primo comma,] lettera a), della direttiva [95/46], possa ordinare direttamente [a Google Search] di rimuovere dai propri indici un'informazione pubblicata da terzi, senza rivolgersi previamente o simultaneamente al titolare della pagina web in cui è inserita tale informazione.

d) In caso di risposta affermativa al quesito precedente:

Se i motori di ricerca siano sollevati dall'obbligo di rispettare i diritti di cui sopra qualora l'informazione contenente i dati personali sia stata lecitamente pubblicata da terzi e rimanga sulla pagina web di origine.

3) Per quanto concerne la portata del diritto di cancellazione e/o opposizione al trattamento di dati in relazione al diritto all'oblio, si chiede:

Se si debba ritenere che i diritti di cancellazione e congelamento dei dati, disciplinati dall'articolo 12, lettera b), e il diritto di opposizione al loro trattamento, regolato dall'articolo 14, [primo comma,] lettera a), della direttiva [95/46], implichino che l'interessato può rivolgersi ai motori di ricerca per impedire l'indicizzazione delle informazioni riguardanti la sua persona pubblicate su pagine web di terzi, facendo valere la propria volontà che tali informazioni non siano conosciute dagli utenti di Internet, ove egli reputi che la loro divulgazione possa arrecargli pregiudizio o desideri che tali informazioni siano dimenticate, anche quando si tratti di informazioni pubblicate da terzi lecitamente».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla seconda questione, lettere a) e b), concernente l'ambito di applicazione materiale della direttiva 95/46

21. Con la sua seconda questione, lettere a) e b), da esaminarsi per prima, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 2, lettera b), della direttiva 95/46 debba essere interpretato nel senso che l'attività di un motore di ricerca quale fornitore di contenuti, consistente nel trovare informazioni pubblicate o inserite da terzi su Internet, nell'indicizzarle in modo automatico, nel memorizzarle temporaneamente e, infine, nel metterle

a disposizione degli utenti di Internet secondo un determinato ordine di preferenza, deve essere qualificata come «trattamento di dati personali», ai sensi della disposizione suddetta, qualora tali informazioni contengano dati personali. In caso di risposta affermativa, il giudice del rinvio desidera inoltre sapere se il citato articolo 2, lettera d), debba essere interpretato nel senso che il gestore di un motore di ricerca deve essere considerato come il «responsabile» del suddetto trattamento di dati personali, ai sensi di quest'ultima disposizione.

22. Secondo Google Spain e Google Inc., l'attività dei motori di ricerca non può essere considerata quale trattamento dei dati che appaiono sulle pagine web di terzi visualizzate nell'elenco dei risultati della ricerca, dato che detti motori di ricerca trattano le informazioni accessibili su Internet nel loro insieme senza operare una selezione tra i dati personali e le altre informazioni. Inoltre, anche supponendo che tale attività debba essere qualificata come «trattamento di dati», il gestore di un motore di ricerca non può essere considerato come «responsabile» di tale trattamento, dal momento che egli non ha conoscenza dei dati in questione e non esercita alcun controllo su di essi.

23. Per contro, il sig. Costeja González, i governi spagnolo, italiano, austriaco e polacco, nonché la Commissione europea, ritengono che l'attività suddetta implichi all'evidenza un «trattamento di dati» nel senso di cui alla direttiva 95/46, il quale si distingue dal trattamento di dati ad opera degli editori di siti web e persegue obiettivi diversi rispetto a quelli di quest'ultimo. Il gestore di un motore di ricerca sarebbe «responsabile» del trattamento dei dati da questo effettuato, essendo detto gestore a determinare le finalità e gli strumenti di tale trattamento.

24. Secondo il governo ellenico, l'attività in questione costituisce un «trattamento» siffatto, ma poiché i motori di ricerca fungono da semplici intermediari, le imprese che li gestiscono non possono essere considerate «responsabili», ad eccezione del caso in cui esse memorizzino dei dati in una «memoria intermedia» o una «memoria cache» per un periodo di tempo superiore a quanto tecnicamente necessario.

25. A questo proposito occorre rilevare come l'articolo 2, lettera b), della direttiva 95/46 definisca il «trattamento di dati personali» come «qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'impiego, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, nonché il congelamento, la cancellazione o la distruzione».

26. Per quanto riguarda in particolare Internet, la Corte ha già avuto modo di constatare che l'operazione consistente nel far comparire su una pagina Internet dati perso-

nali va considerata come un «trattamento» siffatto ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 95/46 (v. sentenza Lindqvist, C101/01, EU:C:2003:596, punto 25).

27. Per quanto concerne l'attività in esame nel procedimento principale, non è contestato che tra i dati trovati, indicizzati, memorizzati dai motori di ricerca e messi a disposizione degli utilizzatori di questi ultimi sono presenti anche informazioni riguardanti persone fisiche identificate o identificabili, e dunque «dati personali» ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva citata.

28. Pertanto, occorre constatare che, esplorando Internet in modo automatizzato, costante e sistematico alla ricerca delle informazioni ivi pubblicate, il gestore di un motore di ricerca «raccolge» dati siffatti, che egli «estrae», «registra» e «organizza» successivamente nell'ambito dei suoi programmi di indicizzazione, «conserva» nei suoi server e, eventualmente, «comunica» e «mette a disposizione» dei propri utenti sotto forma di elenchi dei risultati delle loro ricerche. Poiché tali operazioni sono contemplate in maniera esplicita e incondizionata all'articolo 2, lettera b), della direttiva 95/46, esse devono essere qualificate come «trattamento» ai sensi di tale disposizione, senza che rilevi il fatto che il gestore del motore di ricerca applichi le medesime operazioni anche ad altri tipi di informazioni e non distingua tra queste e i dati personali.

29. La constatazione di cui sopra non viene invalidata neppure dal fatto che tali dati abbiano già costituito l'oggetto di una pubblicazione su Internet e non vengano modificati dal suddetto motore di ricerca.

30. Infatti, la Corte ha già constatato che le operazioni contemplate dall'articolo 2, lettera b), della direttiva 95/46 devono essere considerate come un trattamento siffatto anche nell'ipotesi in cui riguardino esclusivamente informazioni già pubblicate tali e quali nei media. La Corte ha infatti rilevato, a questo proposito, che una deroga generale all'applicazione della direttiva 95/46 in un'ipotesi siffatta priverebbe in larga parte del suo significato tale direttiva (v., in tal senso, sentenza Satakunnan Markkinapörssi e Satamedia, C73/07, EU:C:2008:727, punti 48 e 49).

31. Inoltre, discende dalla definizione contenuta nell'articolo 2, lettera b), della direttiva 95/46 che, se indubbiamente la modificazione di dati personali costituisce un trattamento ai sensi della direttiva stessa, le altre operazioni menzionate in tale disposizione non esigono affatto, invece, che i dati suddetti vengano modificati.

32. Quanto alla questione se il gestore di un motore di ricerca debba o no essere considerato come il «responsabile del trattamento» dei dati personali effettuato da tale motore nell'ambito di un'attività come quella oggetto del procedimento principale, occorre ricordare che l'articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46 definisce detto responsabi-

le come «la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che, da solo o insieme ad altri, determina le finalità e gli strumenti del trattamento di dati personali».

33. Orbene, è il gestore del motore di ricerca a determinare le finalità e gli strumenti di tale attività e dunque del trattamento di dati personali che egli stesso effettua nell'ambito dell'attività medesima, ed è di conseguenza lui a dover essere considerato come il «responsabile» di tale trattamento a norma del citato articolo 2, lettera d).

34. Inoltre, occorre constatare che sarebbe contrario non soltanto al chiaro tenore letterale di tale disposizione, ma anche alla sua finalità – consistente nel garantire, mediante un'ampia definizione della nozione di «responsabile», una tutela efficace e completa delle persone interessate – il fatto di escludere dalla nozione di cui sopra il gestore di un motore di ricerca per il motivo che egli non esercita alcun controllo sui dati personali pubblicati sulle pagine web di terzi.

35. A questo proposito, occorre sottolineare che il trattamento di dati personali effettuato nell'ambito dell'attività di un motore di ricerca si distingue da e si aggiunge a quello effettuato dagli editori di siti web, consistente nel far apparire tali dati su una pagina Internet.

36. Inoltre, è pacifico che tale attività dei motori di ricerca svolge un ruolo decisivo nella diffusione globale dei dati suddetti, in quanto rende accessibili questi ultimi a qualsiasi utente di Internet che effettui una ricerca a partire dal nome della persona interessata, anche a quegli utenti che non avrebbero altrimenti trovato la pagina web su cui questi stessi dati sono pubblicati.

37. Per di più, l'organizzazione e l'aggregazione delle informazioni pubblicate su Internet, realizzate dai motori di ricerca allo scopo di facilitare ai loro utenti l'accesso a dette informazioni, possono avere come effetto che tali utenti, quando la loro ricerca viene effettuata a partire dal nome di una persona fisica, ottengono attraverso l'elenco di risultati una visione complessiva strutturata delle informazioni relative a questa persona reperibili su Internet, che consente loro di stabilire un profilo più o meno dettagliato di quest'ultima.

38. Pertanto, nella misura in cui l'attività di un motore di ricerca può incidere, in modo significativo e in aggiunta all'attività degli editori di siti web, sui diritti fondamentali alla vita privata e alla protezione dei dati personali, il gestore di tale motore di ricerca quale soggetto che determina le finalità e gli strumenti di questa attività deve assicurare, nell'ambito delle sue responsabilità, delle sue competenze e delle sue possibilità, che detta attività soddisfi le prescrizioni della direttiva 95/46, affinché le garanzie previste da

quest'ultima possano sviluppare pienamente i loro effetti e possa essere effettivamente realizzata una tutela efficace e completa delle persone interessate, in particolare del loro diritto al rispetto della loro vita privata.

39. Infine, la circostanza che gli editori di siti web abbiano la facoltà di indicare ai gestori di motori di ricerca, con l'aiuto segnatamente di protocolli di esclusione come «robot.txt» o di codici come «noindex» o «noarchive», il loro desiderio che una determinata informazione, pubblicata sul loro sito, venga esclusa in tutto o in parte dagli indici automatici di detti motori di ricerca, non significa che la mancanza di un'indicazione siffatta da parte di questi editori liberi il gestore di un motore di ricerca dalla sua responsabilità per il trattamento dei dati personali che egli effettua nell'ambito dell'attività del motore stesso.

40. Infatti, tale circostanza non modifica il fatto che le finalità e gli strumenti del citato trattamento sono determinati da detto gestore. Inoltre, anche supponendo che la summenzionata facoltà degli editori di siti web significhi che costoro determinano insieme con il suddetto gestore gli strumenti di tale trattamento, tale circostanza nulla toglierebbe alla responsabilità di quest'ultimo, dato che l'articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46 prevede espressamente che tale determinazione possa essere effettuata «da solo o insieme ad altri».

41. Alla luce di quanto sopra esposto, occorre rispondere alla seconda questione, lettere a) e b), dichiarando che l'articolo 2, lettere b) e d), della direttiva 95/46 deve essere interpretato nel senso che, da un lato, l'attività di un motore di ricerca consistente nel trovare informazioni pubblicate o inserite da terzi su Internet, nell'indicizzarle in modo automatico, nel memorizzarle temporaneamente e, infine, nel metterle a disposizione degli utenti di Internet secondo un determinato ordine di preferenza, deve essere qualificata come «trattamento di dati personali», ai sensi del citato articolo 2, lettera b), qualora tali informazioni contengano dati personali, e che, dall'altro lato, il gestore di detto motore di ricerca deve essere considerato come il «responsabile» del trattamento summenzionato, ai sensi dell'articolo 2, lettera d), di cui sopra.

Sulla prima questione, lettere da a) a d), concernente l'ambito di applicazione territoriale della direttiva 95/46

42. Con la sua prima questione, lettere da a) a d), il giudice del rinvio mira a stabilire se sia possibile applicare la normativa nazionale di recepimento della direttiva 95/46 in circostanze quali quelle in esame nel procedimento principale.

43. In tale contesto, il giudice del rinvio ha accertato i seguenti fatti:

– Google Search viene proposto a livello mondiale tramite il sito web «www.google.com». In numerosi Stati esistono versioni locali adattate alla lingua nazionale. La versione in lingua spagnola di Google Search viene proposta tramite il sito web «www.google.es», registrato dal 16 settembre 2003. Google Search è uno dei motori di ricerca più utilizzati in Spagna.

– Google Search è gestito da Google Inc., che è la società madre del gruppo Google e la cui sede sociale si trova negli Stati Uniti.

– Google Search indicizza i siti web del mondo intero, e tra questi i siti ubicati in Spagna. Le informazioni indicizzate dai suoi «web spiders» o dai suoi crawler, ossia programmi informatici utilizzati per reperire e scandagliare il contenuto delle pagine web in modo metodico e automatizzato, vengono memorizzate temporaneamente in server dei quali si ignora lo Stato di ubicazione, informazione questa che viene mantenuta segreta per ragioni di concorrenza.

– Google Search non si limita a dare accesso ai contenuti ospitati sui siti web indicizzati, ma sfrutta tale attività per includere, dietro pagamento, pubblicità associate ai termini di ricerca introdotti dagli utenti di Internet, a beneficio di imprese che desiderano utilizzare tale mezzo per offrire i loro beni o servizi a tali utenti.

– Il gruppo Google utilizza la propria filiale Google Spain per la promozione delle vendite di spazi pubblicitari generati sul sito web «www.google.com». Google Spain, che è stata costituita il 3 settembre 2003 e che gode di personalità giuridica autonoma, ha la propria sede sociale a Madrid (Spagna). Essa sviluppa le proprie attività essenzialmente a destinazione delle imprese basate in Spagna, operando quale agente commerciale del gruppo suddetto in tale Stato membro. Il suo oggetto sociale consiste nel promuovere, facilitare ed effettuare la vendita di prodotti e di servizi di pubblicità online a terzi, nonché il marketing di questa pubblicità.

– Google Inc. ha designato Google Spain come responsabile del trattamento, in Spagna, di due file registrati da Google Inc. presso l'AEPD, tenendo presente che tali file hanno lo scopo di contenere i dati personali dei clienti che hanno concluso contratti di servizi pubblicitari con Google Inc.

44. In concreto, il giudice del rinvio si interroga, in via principale, in merito alla nozione di «stabilimento», ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 95/46, e a quella di «ricorso a strumenti situati nel territorio di detto Stato membro», ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della medesima direttiva.

Sulla prima questione, lettera a)

45. Con la sua prima questione, lettera a), il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 95/46 debba essere interpretato nel senso che un trattamento di dati personali viene effettuato nel contesto delle attività di uno stabilimento del responsabile di tale trattamento nel territorio di uno Stato membro, ai sensi della disposizione di cui sopra, qualora una o più delle seguenti tre condizioni siano soddisfatte:

- il gestore di un motore di ricerca apre in uno Stato membro una succursale o una filiale destinata alla promozione e alla vendita degli spazi pubblicitari proposti dal motore di ricerca e l'attività della quale si dirige agli abitanti di tale Stato, oppure
- la società madre designa una filiale situata in tale Stato membro come suo rappresentante e responsabile del trattamento di due file specifici contenenti i dati dei clienti che hanno stipulato contratti con detta società per la fornitura di servizi pubblicitari, oppure
- la succursale o la filiale stabilita in uno Stato membro trasmette alla società madre, avente sede al di fuori dell'Unione, i reclami e le ingiunzioni che le vengono presentati tanto dalle persone interessate quanto dalle autorità competenti perché sia rispettato il diritto alla protezione dei dati personali, anche quando tale collaborazione abbia carattere volontario.

46. Per quanto riguarda la prima di queste tre condizioni, il giudice del rinvio rileva che Google Search è gestito e amministrato da Google Inc., e che non è dimostrato che Google Spain realizzi in Spagna un'attività direttamente connessa all'indicizzazione o alla memorizzazione di informazioni o di dati contenuti nei siti web di terzi. Tuttavia, l'attività di promozione e di vendita degli spazi pubblicitari, di cui si occupa Google Spain per la Spagna, costituirebbe la parte essenziale dell'attività commerciale del gruppo Google e potrebbe essere considerata come strettamente connessa a Google Search.

47. Il sig. Costeja González, i governi spagnolo, italiano, austriaco e polacco, nonché la Commissione, ritengono che, tenuto conto del nesso inscindibile tra l'attività del motore di ricerca gestito da Google Inc. e quella di Google Spain, quest'ultima debba essere considerata come uno stabilimento della prima, nel contesto delle cui attività viene effettuato il trattamento di dati personali. Invece, secondo Google Spain, Google Inc. ed il governo ellenico, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 95/46 non trova applicazione nell'ipotesi corrispondente alla prima delle tre condizioni elencate dal giudice del rinvio.

48. A questo proposito occorre anzitutto rilevare che il considerando 19 della direttiva 95/46 precisa che «lo stabilimento nel territorio di uno Stato membro implica l'e-

servizio effettivo e reale dell'attività mediante un'organizzazione stabile», e «che la forma giuridica di siffatto stabilimento, si tratti di una semplice succursale o di una filiale dotata di personalità giuridica, non è il fattore determinante a questo riguardo».

49. Orbene, non è contestato che Google Spain si dedica all'esercizio effettivo e reale di un'attività mediante un'organizzazione stabile in Spagna. Essendo inoltre dotata di una personalità giuridica propria, detta società costituisce in tal modo una filiale di Google Inc. nel territorio spagnolo e, di conseguenza, uno «stabilimento» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 95/46.

50. Al fine di soddisfare il criterio fissato da questa disposizione, è altresì necessario che il trattamento di dati personali ad opera del responsabile dello stesso venga «effettuato nel contesto delle attività» di uno stabilimento di questo responsabile nel territorio di uno Stato membro.

51. Google Spain e Google Inc. negano che tale situazione sussista nel caso di specie, dal momento che il trattamento di dati personali in esame nel procedimento principale viene effettuato esclusivamente da Google Inc., che gestisce Google Search senza alcun intervento da parte di Google Spain, la cui attività si limita alla fornitura di un sostegno all'attività pubblicitaria del gruppo Google, che si differenzia dal suo servizio di motore di ricerca.

52. Tuttavia, come sottolineato in particolare dal governo spagnolo e dalla Commissione, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 95/46 non esige che il trattamento di dati personali in questione venga effettuato «dallo» stesso stabilimento interessato, bensì soltanto che venga effettuato «nel contesto delle attività» di quest'ultimo.

53. Inoltre, alla luce dell'obiettivo della direttiva 95/46 di garantire una tutela efficace e completa delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche, segnatamente del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali, l'espressione suddetta non può ricevere un'interpretazione restrittiva (v., per analogia, sentenza L'Oréal e a., C324/09, EU:C:2011:474, punti 62 e 63).

54. In tali circostanze, occorre rilevare che risulta in particolare dai considerando da 18 a 20 e dall'articolo 4 della direttiva 95/46 che il legislatore dell'Unione ha inteso evitare che una persona venga esclusa dalla protezione garantita da tale direttiva e che tale protezione venga elusa, prevedendo a tal fine un ambito di applicazione territoriale particolarmente esteso.

55. Tenuto conto di tale obiettivo della direttiva 95/46 e del tenore letterale del suo articolo 4, paragrafo 1, lettera a), occorre affermare che il trattamento di dati personali

realizzato per le esigenze di servizio di un motore di ricerca come Google Search, il quale venga gestito da un'impresa con sede in uno Stato terzo ma avente uno stabilimento in uno Stato membro, viene effettuato «nel contesto delle attività» di tale stabilimento qualora quest'ultimo sia destinato a garantire, in tale Stato membro, la promozione e la vendita degli spazi pubblicitari proposti dal suddetto motore di ricerca, che servono a rendere redditizio il servizio offerto da quest'ultimo.

56. Infatti, in circostanze del genere, le attività del gestore del motore di ricerca e quelle del suo stabilimento situato nello Stato membro interessato sono inscindibilmente connesse, dal momento che le attività relative agli spazi pubblicitari costituiscono il mezzo per rendere il motore di ricerca in questione economicamente redditizio e che tale motore è, al tempo stesso, lo strumento che consente lo svolgimento di dette attività.

57. A questo proposito occorre ricordare che, come si è precisato ai punti da 26 a 28 della presente sentenza, la visualizzazione stessa di dati personali su una pagina di risultati di una ricerca costituisce un trattamento di dati personali. Orbene, poiché la suddetta visualizzazione di risultati è accompagnata, sulla stessa pagina, da quella di pubblicità correlate ai termini di ricerca, è giocoforza constatare che il trattamento di dati personali in questione viene effettuato nel contesto dell'attività pubblicitaria e commerciale dello stabilimento del responsabile del trattamento nel territorio di uno Stato membro, nella fattispecie il territorio spagnolo.

58. Date tali circostanze, non si può accettare che il trattamento di dati personali effettuato per le esigenze del funzionamento del suddetto motore di ricerca venga sottratto agli obblighi e alle garanzie previsti dalla direttiva 95/46, ciò che pregiudicherebbe l'effetto utile di quest'ultima e la tutela efficace e completa delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche che detta direttiva mira a garantire (v., per analogia, sentenza *L'Oréal e a.*, EU:C:2011:474, punti 62 e 63), segnatamente il diritto al rispetto della loro vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali, al quale detta direttiva riconosce un'importanza particolare, come confermato segnatamente dall'articolo 1, paragrafo 1, e dai considerando 2 e 10 della direttiva medesima (v., in tal senso, sentenze *Österreichischer Rundfunk e a.*, C465/00, C138/01 e C139/01, EU:C:2003:294, punto 70; *Rijkeboer*, C553/07, EU:C:2009:293, punto 47, nonché *IPI*, C473/12, EU:C:2013:715, punto 28 e la giurisprudenza ivi citata).

59. Dal momento che la prima delle tre condizioni elencate dal giudice del rinvio è sufficiente di per sé sola per concludere che uno stabilimento come Google Spain soddisfa il criterio previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 95/46, non è necessario esaminare le altre due condizioni.

60. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, occorre rispondere alla prima que-

stione, lettera a), dichiarando che l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 95/46 deve essere interpretato nel senso che un trattamento di dati personali viene effettuato nel contesto delle attività di uno stabilimento del responsabile di tale trattamento nel territorio di uno Stato membro, ai sensi della disposizione suddetta, qualora il gestore di un motore di ricerca apra in uno Stato membro una succursale o una filiale destinata alla promozione e alla vendita degli spazi pubblicitari proposti da tale motore di ricerca e l'attività della quale si dirige agli abitanti di detto Stato membro.

Sulla prima questione, lettere da b) a d)

61. Tenuto conto della soluzione data alla prima questione, lettera a), non vi è luogo a rispondere alla prima questione, lettere da b) a d).

Sulla seconda questione, lettere c) e d), concernente l'estensione della responsabilità del gestore di un motore di ricerca ai sensi della direttiva 95/46

62. Con la sua seconda questione, lettere c) e d), il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 12, lettera b), e 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46 debbano essere interpretati nel senso che, per rispettare i diritti previsti da tali disposizioni, il gestore di un motore di ricerca è obbligato a sopprimere, dall'elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, dei link verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a questa persona, anche nel caso in cui tale nome o tali informazioni non vengano previamente o simultaneamente cancellati dalle pagine web di cui trattasi, e ciò eventualmente anche quando la loro pubblicazione su tali pagine sia di per sé lecita.

63. Google Spain e Google Inc. ritengono che, in virtù del principio di proporzionalità, qualsiasi domanda diretta alla soppressione di informazioni debba essere indirizzata all'editore del sito web interessato, in quanto quest'ultimo è colui che assume la responsabilità di rendere pubbliche le informazioni, che è in grado di valutare la liceità di tale pubblicazione e che dispone dei mezzi più efficaci e meno restrittivi per rendere inaccessibili le informazioni stesse. Inoltre, imporre al gestore di un motore di ricerca di rimuovere dai propri indici informazioni pubblicate su Internet non terrebbe sufficientemente conto dei diritti fondamentali degli editori di siti web, degli altri utenti di Internet, nonché dello stesso gestore.

64. Secondo il governo austriaco, un'autorità di controllo nazionale può ordinare a tale gestore di cancellare dai propri archivi informazioni pubblicate da terzi unicamente nel caso in cui l'illiceità o l'inesattezza dei dati in questione sia stata previamente constatata o la persona interessata abbia presentato con successo un'opposizione dinanzi all'editore del sito web sul quale tali informazioni sono state pubblicate.

65. Il sig. Costeja González, i governi spagnolo, italiano e polacco, nonché la Commissione, ritengono che l'autorità nazionale possa ordinare direttamente al gestore di un motore di ricerca di rimuovere dai propri indici e dalla propria memoria intermedia informazioni contenenti dati personali pubblicati da terzi, senza doversi rivolgere previamente o simultaneamente all'editore della pagina web nella quale compaiono tali informazioni. Oltre a ciò, ad avviso del sig. Costeja González, dei governi spagnolo e italiano nonché della Commissione, la circostanza che le informazioni suddette siano state pubblicate in modo lecito e ancora compaiano sulla pagina web d'origine non incide sugli obblighi incombenti a detto gestore in forza della direttiva 95/46. Invece, per il governo polacco, tale circostanza è idonea a liberare il gestore del motore di ricerca dai propri obblighi.

66. In via preliminare, occorre ricordare che, come risulta dall'articolo 1 e dal considerando 10 della direttiva 95/46, quest'ultima mira a garantire un livello elevato di protezione delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche, in particolare del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali (v., in tal senso, sentenza IPI, EU:C:2013:715, punto 28).

67. A mente del considerando 25 della direttiva 95/46, i principi di tutela previsti da quest'ultima si esprimono, da un lato, nei vari obblighi a carico dei soggetti che trattano dati – obblighi relativi in particolare alla qualità dei dati, alla sicurezza tecnica, alla notificazione all'autorità di controllo, alle circostanze in cui il trattamento può essere effettuato – e, dall'altro, nel diritto delle persone, i cui dati sono oggetto di trattamento, di esserne informate, di poter accedere ai dati e di poterne chiedere la rettifica, o anche di opporsi al trattamento in talune circostanze.

68. La Corte ha già statuito che le disposizioni della direttiva 95/46, disciplinando il trattamento di dati personali che possono arrecare pregiudizio alle libertà fondamentali e, segnatamente, al diritto alla vita privata, devono necessariamente essere interpretate alla luce dei diritti fondamentali che, secondo una costante giurisprudenza, formano parte integrante dei principi generali del diritto di cui la Corte garantisce l'osservanza e che sono ormai iscritti nella Carta (v., in particolare, sentenze *Connolly/Commissione*, C274/99 P, EU:C:2001:127, punto 37, nonché *Österreichischer Rundfunk e a.*, EU:C:2003:294, punto 68).

69. In tal senso, l'articolo 7 della Carta garantisce il diritto al rispetto della vita privata, mentre l'articolo 8 della Carta proclama espressamente il diritto alla protezione dei dati personali. I paragrafi 2 e 3 di quest'ultimo articolo precisano che i dati suddetti devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge, che ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la

rettifica, e che il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente. Tali prescrizioni ricevono attuazione in particolare mediante gli articoli 6, 7, 12, 14 e 28 della direttiva 95/46.

70. Quanto all'articolo 12, lettera b), della direttiva 95/46, esso dispone che gli Stati membri garantiscono a qualsiasi persona interessata il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento, a seconda dei casi, la rettifica, la cancellazione o il congelamento dei dati il cui trattamento non sia conforme alle disposizioni di questa direttiva, in particolare a causa del carattere incompleto o inesatto dei dati. Poiché quest'ultima precisazione relativa all'ipotesi del mancato rispetto di talune prescrizioni dettate dall'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 95/46 risulta avere carattere esemplificativo e non esaustivo, ne consegue che la non conformità del trattamento, atta a conferire alla persona interessata il diritto garantito dall'articolo 12, lettera b), di tale direttiva, può derivare anche dal mancato rispetto delle altre condizioni di liceità imposte da quest'ultima al trattamento di dati personali.

71. A questo proposito occorre ricordare che, fatte salve le deroghe ammesse ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 95/46, qualsiasi trattamento di dati personali deve, da un lato, essere conforme ai principi relativi alla qualità dei dati, enunciati all'articolo 6 di detta direttiva, e, dall'altro, rispondere ad uno dei principi relativi alla legittimazione dei trattamenti di dati, elencati all'articolo 7 della direttiva stessa (v. sentenze *Österreichischer Rundfunk e a.*, EU:C:2003:294, punto 65; *ASNEF e FECEMD*, C468/10 e C469/10, EU:C:2011:777, punto 26, nonché *Worten*, C342/12, EU:C:2013:355, punto 33).

72. A mente del citato articolo 6, e fatte salve le disposizioni specifiche che gli Stati membri possono prevedere per trattamenti a scopi storici, statistici o scientifici, spetta al responsabile del trattamento garantire che i dati personali siano «trattati lealmente e lecitamente», che vengano «rilevati per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità», che siano «adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono rilevati e/o per le quali vengono successivamente trattati», che siano «esatti e, se necessario, aggiornati» e, infine, che siano «conservati in modo da consentire l'identificazione delle persone interessate per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono rilevati o sono successivamente trattati». In tale contesto, detto responsabile deve prendere tutte le misure ragionevoli affinché i dati che non soddisfano le prescrizioni dettate dalla disposizione suddetta vengano cancellati o rettificati.

73. Quanto alla legittimazione, ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 95/46, di un trattamento come quello oggetto del procedimento principale effettuato dal gestore di un motore di ricerca, esso può ricadere sotto il motivo contemplato dal citato articolo 7, alla

lettera f).

74. Tale disposizione consente il trattamento di dati personali allorché questo è necessario per il perseguimento dell'interesse legittimo del responsabile del trattamento oppure del terzo o dei terzi cui vengono comunicati i dati, a condizione che non prevalgano l'interesse o i diritti e le libertà fondamentali della persona interessata – segnatamente il suo diritto al rispetto della sua vita privata con riguardo al trattamento dei dati personali –, i quali richiedono una tutela ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, di detta direttiva. L'applicazione del citato articolo 7, lettera f), esige dunque una ponderazione dei contrapposti diritti e interessi in gioco, nell'ambito della quale si deve tener conto dell'importanza dei diritti della persona interessata risultanti dagli articoli 7 e 8 della Carta (v. sentenza ASNEF e FECEMD, EU:C:2011:777, punti 38 e 40).

75. Se dunque la conformità del trattamento di dati agli articoli 6 e 7, lettera f), della direttiva 95/46 può essere verificata nell'ambito di una domanda ai sensi dell'articolo 12, lettera b), di quest'ultima, la persona interessata può inoltre avvalersi, a determinate condizioni, del diritto di opposizione previsto dall'articolo 14, primo comma, lettera a), della medesima direttiva.

76. Ai sensi di tale articolo 14, primo comma, lettera a), gli Stati membri riconoscono alla persona interessata il diritto – almeno nei casi di cui all'articolo 7, lettere e) e f), della citata direttiva – di opporsi in qualsiasi momento, per motivi preminenti e legittimi derivanti dalla sua situazione particolare, al trattamento di dati che la riguardano, salvo disposizione contraria prevista dalla normativa nazionale. La ponderazione da effettuarsi nell'ambito di tale articolo 14, primo comma, lettera a), permette così di tener conto in modo più specifico di tutte le circostanze caratterizzanti la situazione concreta della persona interessata. In caso di opposizione giustificata, il trattamento messo in atto dal responsabile di quest'ultimo non può più riguardare tali dati.

77. Le domande ai sensi degli articoli 12, lettera b), e 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46 possono essere direttamente presentate dalla persona interessata al responsabile del trattamento, il quale deve in tal caso procedere al debito esame della loro fondatezza e, eventualmente, porre fine al trattamento dei dati in questione. Qualora il responsabile del trattamento non dia seguito a tali domande, la persona interessata può adire l'autorità di controllo o l'autorità giudiziaria affinché queste effettuino le verifiche necessarie e ordinino al suddetto responsabile l'adozione di misure precise conseguenti.

78. A questo proposito occorre rilevare che dall'articolo 28, paragrafi 3 e 4, della direttiva 95/46 risulta che qualsiasi persona può presentare a un'autorità di controllo una domanda relativa alla tutela dei suoi diritti e delle sue libertà con riguardo al trattamento di dati personali, e che tale autorità dispone di poteri investigativi e di poteri effettivi di

intervento che le consentono di ordinare in particolare il congelamento, la cancellazione o la distruzione di dati, oppure di vietare a titolo provvisorio o definitivo un trattamento.

79. È alla luce di tali considerazioni che occorre interpretare e applicare le disposizioni della direttiva 95/46 disciplinanti i diritti della persona interessata allorché quest'ultima presenta all'autorità di controllo o all'autorità giudiziaria una domanda quale quella oggetto del procedimento a quo.

80. A questo proposito occorre anzitutto rilevare che, come si è constatato ai punti da 36 a 38 della presente sentenza, un trattamento di dati personali, quale quello in esame nel procedimento principale, effettuato dal gestore di un motore di ricerca, può incidere significativamente sui diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, nel caso in cui la ricerca con l'aiuto di tale motore venga effettuata a partire dal nome di una persona fisica, dal momento che detto trattamento consente a qualsiasi utente di Internet di ottenere, mediante l'elenco di risultati, una visione complessiva strutturata delle informazioni relative a questa persona reperibili su Internet, che toccano potenzialmente una moltitudine di aspetti della sua vita privata e che, senza il suddetto motore di ricerca, non avrebbero potuto – o solo difficilmente avrebbero potuto – essere connesse tra loro, e consente dunque di stabilire un profilo più o meno dettagliato di tale persona. Inoltre, l'effetto dell'ingerenza nei suddetti diritti della persona interessata risulta moltiplicato in ragione del ruolo importante che svolgono Internet e i motori di ricerca nella società moderna, i quali conferiscono alle informazioni contenute in un siffatto elenco di risultati carattere ubiquitario (v., in tal senso, sentenza *eDate Advertising e a.*, C509/09 e C161/10, EU:C:2011:685, punto 45).

81. Vista la gravità potenziale di tale ingerenza, è giocoforza constatare che quest'ultima non può essere giustificata dal semplice interesse economico del gestore di un siffatto motore di ricerca in questo trattamento di dati. Tuttavia, poiché la soppressione di link dall'elenco di risultati potrebbe, a seconda dell'informazione in questione, avere ripercussioni sul legittimo interesse degli utenti di Internet potenzialmente interessati ad avere accesso a quest'ultima, occorre ricercare, in situazioni quali quelle oggetto del procedimento principale, un giusto equilibrio segnatamente tra tale interesse e i diritti fondamentali della persona di cui trattasi derivanti dagli articoli 7 e 8 della Carta. Se indubbiamente i diritti della persona interessata tutelati da tali articoli prevalgono, di norma, anche sul citato interesse degli utenti di Internet, tale equilibrio può nondimeno dipendere, in casi particolari, dalla natura dell'informazione di cui trattasi e dal suo carattere sensibile per la vita privata della persona suddetta, nonché dall'interesse del pubblico a disporre di tale informazione, il quale può variare, in particolare, a seconda del ruolo che tale persona riveste nella vita pubblica.

82. L'autorità di controllo o l'autorità giudiziaria, all'esito della valutazione dei presupposti di applicazione degli articoli 12, lettera b), e 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46, da effettuarsi allorché ricevono una domanda quale quella oggetto del procedimento principale, possono ordinare al suddetto gestore di sopprimere, dall'elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, dei link verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a tale persona, senza che un'ingiunzione in tal senso presupponga che tale nome e tali informazioni siano, con il pieno consenso dell'editore o su ingiunzione di una delle autorità sopra menzionate, previamente o simultaneamente cancellati dalla pagina web sulla quale sono stati pubblicati.

83. Infatti, come si è constatato ai punti da 35 a 38 della presente sentenza, poiché il trattamento dei dati effettuato nel contesto dell'attività di un motore di ricerca si distingue da e si aggiunge a quello effettuato dagli editori di siti web e incide ulteriormente sui diritti fondamentali della persona interessata, il gestore di tale motore di ricerca quale responsabile del trattamento in questione deve assicurare, nell'ambito delle sue responsabilità, delle sue competenze e delle sue possibilità, che tale trattamento soddisfi le prescrizioni della direttiva 95/46, affinché le garanzie previste da quest'ultima possano sviluppare pienamente i loro effetti.

84. In proposito occorre rilevare che, tenuto conto della facilità con cui informazioni pubblicate su un sito web possono essere riprodotte su altri siti, nonché del fatto che i responsabili della loro pubblicazione non sempre sono assoggettati alla normativa dell'Unione, non sarebbe possibile realizzare una tutela efficace e completa delle persone interessate nel caso in cui queste dovessero preventivamente o in parallelo ottenere dagli editori di siti web la cancellazione delle informazioni che le riguardano.

85. Inoltre, il trattamento da parte dell'editore di una pagina web, consistente nella pubblicazione di informazioni relative a una persona fisica, può, eventualmente, essere effettuato «esclusivamente a scopi giornalistici» e beneficiare così, a norma dell'articolo 9 della direttiva 95/46, di deroghe alle prescrizioni dettate da quest'ultima, mentre non sembra integrare tale ipotesi il trattamento effettuato dal gestore di un motore di ricerca. Non si può dunque escludere che la persona interessata possa, in determinate circostanze, esercitare i diritti contemplati dagli articoli 12, lettera b), e 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46 contro il suddetto gestore del motore di ricerca, ma non contro l'editore della pagina web.

86. Infine, occorre constatare che non soltanto il motivo giustificante, a norma dell'articolo 7 della direttiva 95/46, la pubblicazione di un dato personale su un sito web non coincide necessariamente con il motivo che si applica all'attività dei motori di ricerca,

ma che, anche quando tale coincidenza sussista, il risultato del bilanciamento degli interessi in gioco da effettuarsi ai sensi degli articoli 7, lettera f), e 14, primo comma, lettera a), di detta direttiva può divergere a seconda che si tratti del trattamento effettuato dal gestore di un motore di ricerca o di quello effettuato dall'editore di detta pagina web, in quanto, da un lato, i legittimi interessi che giustificano questi trattamenti possono essere differenti e, dall'altro, le conseguenze che tali trattamenti hanno per la persona interessata, e segnatamente per la sua vita privata, non sono necessariamente le stesse.

87. Infatti, l'inclusione nell'elenco di risultati – che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona – di una pagina web e delle informazioni in essa contenute relative a questa persona, poiché facilita notevolmente l'accessibilità di tali informazioni a qualsiasi utente di Internet che effettui una ricerca sulla persona di cui trattasi e può svolgere un ruolo decisivo per la diffusione di dette informazioni, è idonea a costituire un'ingerenza più rilevante nel diritto fondamentale al rispetto della vita privata della persona interessata che non la pubblicazione da parte dell'editore della suddetta pagina web.

88. Alla luce dell'insieme delle considerazioni sopra esposte, occorre rispondere alla seconda questione, lettere c) e d), dichiarando che gli articoli 12, lettera b), e 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46 devono essere interpretati nel senso che, al fine di rispettare i diritti previsti da tali disposizioni, e sempre che le condizioni da queste fissate siano effettivamente soddisfatte, il gestore di un motore di ricerca è obbligato a sopprimere, dall'elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, dei link verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a questa persona, anche nel caso in cui tale nome o tali informazioni non vengano previamente o simultaneamente cancellati dalle pagine web di cui trattasi, e ciò eventualmente anche quando la loro pubblicazione su tali pagine web sia di per sé lecita.

Sulla terza questione, concernente la portata dei diritti della persona interessata garantiti dalla direttiva 95/46

89. Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 12, lettera b), e 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46 debbano essere interpretati nel senso che consentono alla persona interessata di esigere dal gestore di un motore di ricerca che questi sopprima dall'elenco di risultati, che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di questa persona, dei link verso pagine web legittimamente pubblicate da terzi e contenenti informazioni veritiere riguardanti quest'ultima, a motivo del fatto che tali informazioni possono arrecarle pregiudizio o che essa desidera l'«oblio» di queste informazioni dopo un certo tempo.

90. Google Spain, Google Inc., i governi ellenico, austriaco e polacco, nonché la

Commissione, ritengono che tale questione esiga una risposta negativa. Google Spain, Google Inc., il governo polacco e la Commissione fanno valere in proposito che gli articoli 12, lettera b), e 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46 conferiscono dei diritti alle persone interessate unicamente a condizione che il trattamento in parola sia incompatibile con la direttiva stessa, oppure in ragione di motivi preminenti e legittimi attinenti alla loro situazione particolare, e non per il semplice fatto che tali persone ritengano che tale trattamento possa arrecare loro pregiudizio o che esse desiderino che i dati costituenti l'oggetto di detto trattamento cadano nell'oblio. I governi ellenico e austriaco reputano che la persona interessata debba rivolgersi all'editore del sito web in questione.

91. Il sig. Costeja González nonché i governi spagnolo e italiano ritengono che la persona interessata possa opporsi all'indicizzazione dei propri dati personali ad opera di un motore di ricerca, qualora la diffusione di tali dati tramite quest'ultimo le arrechi pregiudizio e i diritti fondamentali di questa persona alla protezione dei dati suddetti e al rispetto della vita privata, comprendenti il «diritto all'oblio», prevalgano sui legittimi interessi del gestore del motore di ricerca e sull'interesse generale alla libertà d'informazione.

92. Quanto all'articolo 12, lettera b), della direttiva 95/46, la cui applicazione è subordinata alla condizione che il trattamento di dati personali sia incompatibile con la direttiva stessa, occorre ricordare che, come si è rilevato al punto 72 della presente sentenza, un'incompatibilità siffatta può derivare non soltanto dal fatto che tali dati siano inesatti, ma anche segnatamente dal fatto che essi siano inadeguati, non pertinenti o eccessivi in rapporto alle finalità del trattamento, che non siano aggiornati, oppure che siano conservati per un arco di tempo superiore a quello necessario, a meno che la loro conservazione non si imponga per motivi storici, statistici o scientifici.

93. Da tali prescrizioni, dettate dall'articolo 6, paragrafo 1, lettere da c) a e), della direttiva 95/46, discende che anche un trattamento inizialmente lecito di dati esatti può divenire, con il tempo, incompatibile con la direttiva suddetta qualora tali dati non siano più necessari in rapporto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati. Tale situazione si configura in particolare nel caso in cui i dati risultino inadeguati, non siano o non siano più pertinenti, ovvero siano eccessivi in rapporto alle finalità suddette e al tempo trascorso.

94. Pertanto, nell'ipotesi in cui si constati, in seguito a una domanda della persona interessata ai sensi dell'articolo 12, lettera b), della direttiva 95/46, che l'inclusione nell'elenco di risultati – che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal suo nome – dei link verso pagine web, legittimamente pubblicate da terzi e contenenti informazioni veritiere relative alla sua persona, è, allo stato attuale, incompatibile con il citato articolo 6, paragrafo 1, lettere da c) a e), a motivo del fatto che tali informazioni appaiono, alla

luce dell'insieme delle circostanze caratterizzanti il caso di specie, inadeguate, non pertinenti o non più pertinenti, ovvero eccessive in rapporto alle finalità del trattamento in questione realizzato dal gestore del motore di ricerca, le informazioni e i link in parola di cui al suddetto elenco di risultati devono essere cancellati.

95. Per quanto riguarda le domande ai sensi del suddetto articolo 12, lettera b), fondate sul presunto mancato rispetto delle condizioni previste dall'articolo 7, lettera f), della direttiva 95/46, nonché le domande a norma dell'articolo 14, primo comma, lettera a), della medesima direttiva, occorre rilevare che ciascun trattamento di dati personali deve essere legittimato in virtù di tale articolo 7 per tutto il tempo in cui viene effettuato.

96. Alla luce di quanto precede, nel valutare domande di questo tipo proposte contro un trattamento di dati quale quello in esame nel procedimento principale, occorre verificare in particolare se l'interessato abbia diritto a che l'informazione riguardante la sua persona non venga più, allo stato attuale, collegata al suo nome da un elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal suo nome. In proposito occorre sottolineare che la constatazione di un diritto siffatto non presuppone che l'inclusione dell'informazione in questione nell'elenco di risultati arrechi un pregiudizio all'interessato.

97. Dato che l'interessato può, sulla scorta dei suoi diritti fondamentali derivanti dagli articoli 7 e 8 della Carta, chiedere che l'informazione in questione non venga più messa a disposizione del grande pubblico mediante la sua inclusione in un siffatto elenco di risultati, occorre considerare – come risulta in particolare dal punto 81 della presente sentenza – che i diritti fondamentali di cui sopra prevalgono, in linea di principio, non soltanto sull'interesse economico del gestore del motore di ricerca, ma anche sull'interesse di tale pubblico a trovare l'informazione suddetta in occasione di una ricerca concernente il nome di questa persona. Tuttavia, così non sarebbe qualora risultasse, per ragioni particolari, come il ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica, che l'ingerenza nei suoi diritti fondamentali è giustificata dall'interesse preponderante del pubblico suddetto ad avere accesso, mediante l'inclusione summenzionata, all'informazione di cui trattasi.

98. Relativamente ad una situazione come quella in esame nel procedimento principale, che riguarda la visualizzazione – nell'elenco di risultati che l'utente di Internet ottiene effettuando una ricerca a partire dal nome della persona interessata con l'aiuto di Google Search – di link verso pagine degli archivi online di un quotidiano, contenenti annunci che menzionano il nome di tale persona e si riferiscono ad un'asta immobiliare legata ad un pignoramento effettuato per la riscossione coattiva di crediti previdenziali, occorre affermare che, tenuto conto del carattere sensibile delle informazioni contenute in tali annunci per la vita privata di detta persona, nonché del fatto che la loro pubbli-

cazione iniziale era stata effettuata 16 anni prima, la persona interessata vanta un diritto a che tali informazioni non siano più collegate al suo nome attraverso un elenco siffatto. Pertanto, dal momento che nella fattispecie non sembrano sussistere ragioni particolari giustificanti un interesse preponderante del pubblico ad avere accesso, nel contesto di una ricerca siffatta, a dette informazioni – aspetto questo che spetta però al giudice del rinvio verificare –, la persona interessata può esigere, a norma degli articoli 12, lettera b), e 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46, la soppressione dei link suddetti da tale elenco di risultati.

99. Dalle suesposte considerazioni discende che occorre rispondere alla terza questione dichiarando che gli articoli 12, lettera b), e 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46 devono essere interpretati nel senso che, nel valutare i presupposti di applicazione di tali disposizioni, si deve verificare in particolare se l'interessato abbia diritto a che l'informazione in questione riguardante la sua persona non venga più, allo stato attuale, collegata al suo nome da un elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal suo nome, senza per questo che la constatazione di un diritto siffatto presupponga che l'inclusione dell'informazione in questione in tale elenco arrechi un pregiudizio a detto interessato. Dato che l'interessato può, sulla scorta dei suoi diritti fondamentali derivanti dagli articoli 7 e 8 della Carta, chiedere che l'informazione in questione non venga più messa a disposizione del grande pubblico in virtù della sua inclusione in un siffatto elenco di risultati, i diritti fondamentali di cui sopra prevalgono, in linea di principio, non soltanto sull'interesse economico del gestore del motore di ricerca, ma anche sull'interesse di tale pubblico ad accedere all'informazione suddetta in occasione di una ricerca concernente il nome di questa persona. Tuttavia, così non sarebbe qualora risultasse, per ragioni particolari, come il ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica, che l'ingerenza nei suoi diritti fondamentali è giustificata dall'interesse preponderante del pubblico suddetto ad avere accesso, in virtù dell'inclusione summenzionata, all'informazione di cui trattasi.

Sulle spese

100. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1) L'articolo 2, lettere b) e d), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, deve essere

interpretato nel senso che, da un lato, l'attività di un motore di ricerca consistente nel trovare informazioni pubblicate o inserite da terzi su Internet, nell'indicizzarle in modo automatico, nel memorizzarle temporaneamente e, infine, nel metterle a disposizione degli utenti di Internet secondo un determinato ordine di preferenza, deve essere qualificata come «trattamento di dati personali», ai sensi del citato articolo 2, lettera b), qualora tali informazioni contengano dati personali, e che, dall'altro lato, il gestore di detto motore di ricerca deve essere considerato come il «responsabile» del trattamento summenzionato, ai sensi dell'articolo 2, lettera d), di cui sopra.

2) L'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 95/46 deve essere interpretato nel senso che un trattamento di dati personali viene effettuato nel contesto delle attività di uno stabilimento del responsabile di tale trattamento nel territorio di uno Stato membro, ai sensi della disposizione suddetta, qualora il gestore di un motore di ricerca apra in uno Stato membro una succursale o una filiale destinata alla promozione e alla vendita degli spazi pubblicitari proposti da tale motore di ricerca e l'attività della quale si dirige agli abitanti di detto Stato membro.

3) Gli articoli 12, lettera b), e 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46 devono essere interpretati nel senso che, al fine di rispettare i diritti previsti da tali disposizioni, e sempre che le condizioni da queste fissate siano effettivamente soddisfatte, il gestore di un motore di ricerca è obbligato a sopprimere, dall'elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, dei link verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a questa persona, anche nel caso in cui tale nome o tali informazioni non vengano previamente o simultaneamente cancellati dalle pagine web di cui trattasi, e ciò eventualmente anche quando la loro pubblicazione su tali pagine web sia di per sé lecita.

4) Gli articoli 12, lettera b), e 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46 devono essere interpretati nel senso che, nel valutare i presupposti di applicazione di tali disposizioni, si deve verificare in particolare se l'interessato abbia diritto a che l'informazione in questione riguardante la sua persona non venga più, allo stato attuale, collegata al suo nome da un elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal suo nome, senza per questo che la constatazione di un diritto siffatto presupponga che l'inclusione dell'informazione in questione in tale elenco arrechi un pregiudizio a detto interessato. Dato che l'interessato può, sulla scorta dei suoi diritti fondamentali derivanti dagli articoli 7 e 8 della Carta, chiedere che l'informazione in questione non venga più messa a disposizione del grande pubblico in virtù della sua inclusione in un siffatto elenco di risultati, i diritti fondamentali di cui sopra prevalgono, in linea di principio, non soltanto sull'interesse economico del gestore del motore di ricerca, ma anche sull'interesse di tale pubblico ad accedere all'informazione suddetta in occasione di una ricerca concer-

nente il nome di questa persona. Tuttavia, così non sarebbe qualora risultasse, per ragioni particolari, come il ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica, che l'ingerenza nei suoi diritti fondamentali è giustificata dall'interesse preponderante del pubblico suddetto ad avere accesso, in virtù dell'inclusione summenzionata, all'informazione di cui trattasi.

2.

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE Niilo JÄÄSKINEN

presentate il 25 giugno 2013 nella causa C131/12¹

Google Spain SL

Google Inc.

contro

Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)

Mario Costeja González

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Audiencia Nacional (Spagna)]

I –INTRODUZIONE

1. Nel 1890, nel loro storico articolo sulla *Harvard Law Review* intitolato «The Right to Privacy»², Samuel D. Warren e Louis D. Brandeis denunciavano che «[i]nvenzioni e tecniche commerciali recenti», come «le fotografie e i giornali [, avevano] invaso i sacri recinti della vita privata e domestica». In quello stesso articolo i due autori facevano riferimento ai «passi da intraprendere per la tutela della persona».

2. Al giorno d'oggi, la protezione dei dati personali e della vita privata degli individui è divenuta sempre più importante. Qualsiasi tipo di contenuto che comprenda dati personali, che si tratti di testi o di materiali audiovisivi, può essere reso accessibile, all'istante e in maniera permanente, in formato digitale in tutto il mondo. Internet ha rivoluzionato le nostre vite rimuovendo le barriere tecniche e istituzionali alla diffusione e alla ricezione delle informazioni ed ha creato una piattaforma per numerosi servizi della società dell'informazione. Tali servizi vanno a beneficio dei consumatori, delle imprese e della società in generale. Ciò ha dato origine a situazioni senza precedenti, nelle quali occorre trovare un equilibrio tra più diritti fondamentali, come la libertà di espressione, la libertà di informazione e la libertà di impresa, da un lato, e la tutela dei dati personali e della riservatezza degli individui, dall'altro lato.

¹ Lingua originale: l'inglese.

² *Harvard Law Review*, vol. IV, n. 5, del 15 dicembre 1890.

3. Per quanto riguarda Internet, vanno distinte tre situazioni relative ai dati personali. La prima è la pubblicazione di dati personali su una qualsiasi pagina web di Internet³ (la «pagina web source»)⁴ La seconda riguarda il caso in cui un motore di ricerca su Internet fornisca risultati di ricerca che indirizzano l'utente di Internet verso la pagina web source. La terza situazione, meno evidente, ricorre quando un utente di Internet effettua una ricerca utilizzando un motore di ricerca su Internet e alcuni dei suoi dati personali, come l'indirizzo IP dal quale la ricerca viene effettuata, vengono automaticamente trasferiti al fornitore di servizi di motore di ricerca su Internet⁵.

4. Per quanto riguarda la prima situazione, nella sentenza Lindqvist la Corte ha già dichiarato che le è applicabile la direttiva 95/46/CE⁶ (in prosieguo: la «direttiva sulla

³ Di fatto, «Internet» comprende due servizi principali, ossia il World Wide Web e i servizi di posta elettronica. Sebbene Internet, in quanto rete di computer interconnessi, esista da un certo tempo sotto diverse forme, a cominciare da Arpanet (Stati Uniti), la rete aperta e liberamente accessibile con indirizzi www e una struttura comune dei codici è iniziata soltanto al principio degli anni '90. A quanto risulta, il termine storicamente corretto sarebbe World Wide Web. Tuttavia, tenuto conto dell'uso corrente e delle scelte terminologiche effettuate nella giurisprudenza della Corte, qui di seguito verrà principalmente utilizzato il termine «Internet» con riferimento alla parte World Wide Web della rete.

⁴ – La collocazione delle pagine web è identificata con un indirizzo individuale, l'URL (Uniform Resource Locator), un sistema creato nel 1994. Si può accedere ad una pagina web digitando il suo URL nel web browser [navigatore web], direttamente o con l'aiuto di un nome di dominio. Le pagine web devono essere codificate con un linguaggio di marcatura. L'HyperText Markup Language (HTML) è il principale linguaggio di marcatura per la creazione di pagine web e di altre informazioni visualizzabili in un web browser.

⁵ La portata delle tre questioni è illustrata dalle informazioni seguenti (anche se non sono disponibili dati precisi). In primo luogo, è stato stimato che esistano oltre 600 milioni di siti web in Internet. In questi siti Internet vi sarebbero oltre 40 miliardi di pagine web. In secondo luogo, riguardo ai motori di ricerca, il loro numero è molto più limitato: esisterebbero meno di 100 motori di ricerca importanti e attualmente Google deterrebbe una quota enorme su molti mercati. È stato detto che il successo del motore di ricerca di Google è basato su web crawler [programmi per la raccolta di informazioni o programmi spider] estremamente potenti, su sistemi di indicizzazione efficaci e su una tecnologia che consente di classificare i risultati della ricerca in base alla loro rilevanza per l'utente (compreso l'algoritmo brevettato PageRank): v. LópezTarruella, A., «Introduction: Google Pushing the Boundaries of Law», *Google and the Law. Empirical Approaches to Legal Aspects of Knowledge Economy Business Models*, ed. López-Tarruella, A., T.M.C., Asser Press, L'Aja, 2012, pp. da 1 a 8, in particolare p. 2. In terzo luogo, oltre tre quarti degli Europei utilizzano Internet e, nella misura in cui essi utilizzano motori di ricerca, i loro dati personali, in quanto utenti di motori di ricerca su Internet, possono essere raccolti e trattati dal motore di ricerca su Internet di cui si sono serviti.

⁶ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché

protezione dei dati personali» o la «direttiva»). La terza situazione non è oggetto di discussione nella presente causa e sono in corso procedimenti amministrativi promossi da autorità nazionali competenti per la protezione dei dati allo scopo di chiarire agli utenti di motori di ricerca su Internet l'ambito di applicazione delle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati⁷.

5. L'ordinanza di rinvio nella presente causa riguarda la seconda situazione. Essa è stata formulata dall'Audiencia Nacional (Corte suprema, Spagna) nell'ambito di una controversia tra Google Spain SL e Google Inc. (in prosieguo, individualmente o congiuntamente: «Google»), da un lato, e l'Agencia Española de Protección de Datos (in prosieguo: l'«AEPD») e il signor Mario Costeja González (in prosieguo: la «persona interessata» o l'«interessato»), dall'altro lato. Il procedimento verte sull'applicazione della direttiva sulla protezione dei dati personali ad un motore di ricerca su Internet che Google gestisce come fornitore di servizi. Nel procedimento nazionale è assodato che alcuni dati personali relativi alla persona interessata sono stati pubblicati da un giornale spagnolo in due delle sue edizioni cartacee nel 1998, entrambe ripubblicate successivamente in versione elettronica disponibile su Internet. La persona interessata ritiene oggi che tali informazioni non dovrebbero più essere visualizzate nei risultati di ricerca presentati dal motore di ricerca su Internet gestito da Google nel momento in cui viene effettuata una ricerca del suo nome e cognome.

6. Le questioni deferite alla Corte si suddividono in tre gruppi⁸. Il primo gruppo di quesiti [la prima questione] si riferisce all'*ambito territoriale di applicazione* delle norme dell'Unione sulla protezione dei dati. Il secondo gruppo [la seconda questione] tratta della posizione giuridica di un fornitore di servizi di motore di ricerca su Internet⁹ alla luce

alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, p. 31).

⁷ V., in generale, Gruppo di lavoro Articolo 29 per la protezione dei dati personali, parere n. 1/2008 sugli aspetti della protezione dei dati connessi ai motori di ricerca (WP 148). La politica di riservatezza seguita da Google riguardo agli utenti del suo motore di ricerca viene esaminata dalle autorità degli Stati membri incaricate della protezione dei dati personali. L'azione è condotta dall'Autorità francese per la tutela dei dati personali (la CNIL). Per sviluppi recenti, v. la lettera del 16 ottobre 2012 inviata a Google dal Gruppo di lavoro Articolo 29, disponibile sul sito Internet menzionato alla nota 22.

⁸ V. infra, paragrafo 19.

⁹ Nel prosieguo, con l'espressione «motore di ricerca su Internet» si farà riferimento alla combinazione di software e strumenti che rende possibile la ricerca di testi e contenuti audiovisivi su Internet. Le questioni specifiche relative ai motori di ricerca operanti all'interno di un dominio Internet definito (o sito web), come <http://curia.europa.eu>, non sono oggetto di discussione nelle presenti conclusioni. L'operatore economico che fornisce l'accesso ad un motore di ricerca verrà definito con l'espressione «fornitore di servizi di motore di ricerca su Internet». Nella presente causa, è Google Inc. il fornitore di servizi che danno accesso al motore di ricerca Google nonché a numerose altre funzioni

della direttiva, segnatamente in relazione al suo *ambito di applicazione ratione materiae*. Infine, la terza questione verte sul cosiddetto *diritto all'oblio* e sulla questione se le persone interessate possano chiedere che tutti o parte dei risultati di ricerca che le riguardano non siano più accessibili attraverso il motore di ricerca. Tutti i suddetti quesiti, che sollevano anche problemi importanti relativi alla tutela dei diritti fondamentali, sono una novità per la Corte.

7. Questa sarebbe la prima causa in cui la Corte è chiamata ad interpretare la direttiva con riferimento ai motori di ricerca su Internet; una questione, a quanto pare, di attualità per le autorità nazionali competenti per la protezione dei dati e per i giudici degli Stati membri. Difatti, il giudice di rinvio ha dichiarato di essere investito di molte cause analoghe.

8. Il più importante precedente sottoposto alla Corte nel quale sono stati affrontati problemi relativi alla protezione dei dati e a Internet è la controversia che ha dato luogo alla sentenza Lindqvist¹⁰. Tale causa, però, non verteva sui motori di ricerca su Internet. La direttiva stessa è stata oggetto di interpretazione in una serie di cause. Tra queste, le cause Österreichischer Rundfunk e a.¹¹, Satakunnan Markkinapörssi e Satamedia¹² e Volker und Markus Schecke e Eifert¹³ sono particolarmente importanti. Inoltre, il ruolo dei motori di ricerca su Internet in relazione ai diritti di proprietà intellettuale e alla competenza giurisdizionale sono stati esaminati dalla Corte nelle cause Google France e Google, Portakabin, L'Oréal e a., Interflora e Interflora British Unit, e Wintersteiger¹⁴.

9. Dopo l'adozione della direttiva, una disposizione sulla protezione dei dati personali è stata inserita nell'articolo 16 TFUE e nell'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). Inoltre, nel 2012 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento generale sulla protezione dei dati¹⁵ da sostituire alla direttiva. La presente causa, tuttavia, dev'essere decisa sulla base del diritto vigente.

10. La domanda pregiudiziale in esame è caratterizzata dal fatto che, nel momento

di ricerca, come maps.google.com e news.google.com.

¹⁰ Sentenza del 6 novembre 2003 (C101/01, Racc. p. I12971).

¹¹ Sentenza del 20 maggio 2003 (C465/00, C138/01 e C139/01, Racc. p. I4989).

¹² Sentenza del 16 dicembre 2008 (C73/07, Racc. p. I9831).

¹³ Sentenza del 9 novembre 2010 (C92/09 e C93/09, Racc. p. I11063).

¹⁴ Sentenze, rispettivamente, del 23 marzo 2010 (da C236/08 a C238/08, Racc. p. I2417); dell'8 luglio 2010 (C558/08, Racc. p. I6963); del 12 luglio 2011 (C324/09, Racc. p. I6011); del 22 settembre 2011 (C323/09, Racc. p. I8625) e del 19 aprile 2012 (C523/10, non ancora pubblicata nella Raccolta).

¹⁵ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati), COM(2012) 11 def.

in cui è stata elaborata la proposta di direttiva della Commissione nel 1990, Internet nell'attuale significato del World Wide Web non esisteva né esistevano motori di ricerca. All'epoca in cui la direttiva è stata adottata, nel 1995, Internet era appena stato lanciato e cominciavano ad apparire i primi rudimentali motori di ricerca, ma nessuno avrebbe potuto prevedere quanto profondamente tutto questo avrebbe cambiato il mondo. Oggigiorno praticamente chiunque possieda uno smartphone o un computer può essere considerato svolgere attività su Internet alle quali sarebbe applicabile la direttiva.

II – CONTESTO NORMATIVO

A – La direttiva sulla protezione dei dati personali

11. Ai sensi dell'articolo 1 della direttiva, gli Stati membri garantiscono, conformemente alle disposizioni della direttiva stessa, la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche e particolarmente del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali.

12. L'articolo 2 definisce, tra le altre, la nozione di «dati personali» e di «persona interessata», di «trattamento di dati personali», di «responsabile del trattamento» e di «terzi».

13. Ai sensi dell'articolo 3, le disposizioni della direttiva si applicano al trattamento di dati personali interamente o parzialmente automatizzato nonché, in certe situazioni, al trattamento non automatizzato.

14. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, gli Stati membri applicano le disposizioni nazionali adottate per l'attuazione della direttiva al trattamento di dati personali effettuato là dove vi sia uno stabilimento del responsabile del trattamento nel loro territorio o, se il responsabile non è stabilito nell'Unione, nei casi in cui egli ricorra, ai fini del trattamento di dati personali, a strumenti situati nel territorio degli Stati membri.

15. L'articolo 12 della direttiva attribuisce alle persone interessate un «diritto di accesso» ai dati personali trattati dal responsabile del trattamento e l'articolo 14 un «diritto di opporsi» al trattamento di tali dati in alcune situazioni.

16. L'articolo 29 della direttiva istituisce un Gruppo di lavoro consultivo indipendente composto, inter alia, da autorità degli Stati membri per la protezione dei dati (in prosieguo: il «Gruppo di lavoro Articolo 29»).

B – Diritto nazionale

17. La legge organica n. 15/1999 sulla protezione dei dati ha trasposto la direttiva

nel diritto spagnolo¹⁶.

III – FATTI E QUESTIONI PREGIUDIZIALI

18. Agli inizi del 1998, un giornale di ampia diffusione in Spagna pubblicava nella sua edizione cartacea due annunci relativi ad un'asta di beni immobili collegata ad un procedimento esecutivo derivante da debiti contratti con il sistema previdenziale. La persona interessata era menzionata come proprietario degli immobili. Successivamente, l'editore rendeva disponibile online una versione elettronica del giornale.

19. Nel novembre 2009 la persona interessata contattava l'editore del giornale facendo valere che, inserendo il suo nome e cognome nel motore di ricerca Google, compariva un riferimento che rinviava alle pagine del giornale contenenti gli annunci relativi all'asta immobiliare. Egli affermava che il procedimento esecutivo per debiti con il sistema previdenziale si era concluso e risolto da vari anni e che attualmente era irrilevante. L'editore ribatteva che non era appropriato eliminare i dati che riguardavano l'interessato, in quanto la pubblicazione era stata fatta per ordine del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

20. Nel febbraio 2010 la persona interessata contattava Google Spain e chiedeva che, in caso di inserimento del suo nome e cognome nel motore di ricerca Google, i risultati della ricerca non mostrassero più i link verso il giornale. Google Spain inoltrava la richiesta a Google Inc., la cui sede sociale è in California (Stati Uniti), considerando che fosse quest'ultima l'impresa fornitrice del servizio di ricerca Internet.

21. Successivamente, la persona interessata presentava reclamo dinanzi all'AEPD chiedendo di ordinare all'editore la rimozione o la modifica dell'informazione pubblicata, in modo che non comparissero più i suoi dati personali, oppure di utilizzare gli strumenti forniti dai motori di ricerca per tutelare i suoi dati personali. Egli chiedeva inoltre di ordinare a Google Spain o a Google Inc. di eliminare o occultare i suoi dati, in modo che non comparissero più tra i risultati della ricerca né mostrassero più links al quotidiano.

22. Con decisione del 30 luglio 2010, il direttore dell'AEPD accoglieva il reclamo della persona interessata nei confronti di Google Spain e di Google Inc., invitando tali imprese ad adottare le misure necessarie per ritirare i dati dal loro indice e impedire l'accesso futuro ai medesimi, ma respingeva il reclamo nei confronti dell'editore. La motivazione era che la pubblicazione dei dati sulla stampa era legalmente giustificata. Google Spain e Google Inc. hanno proposto ciascuna impugnazione dinanzi al giudice del rinvio, chiedendo l'annullamento della decisione dell'AEPD.

¹⁶ BOE n. 298, del 14 dicembre 1999, p. 43088.

23. Il giudice nazionale ha sospeso il procedimento e sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1. Per quanto concerne l'ambito territoriale di applicazione della [direttiva] e, di conseguenza, della normativa spagnola sulla protezione dei dati:

1.1. se debba ritenersi che esiste uno "stabilimento" ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della [direttiva], qualora ricorrano una o più delle seguenti circostanze:

– l'impresa che gestisce il motore di ricerca apre in uno Stato membro un'agenzia o una filiale, con l'incarico di promuovere e di vendere gli spazi pubblicitari del motore di ricerca, la quale dirige la propria attività agli abitanti di tale Stato;

– la società madre designa una filiale stabilita in tale Stato membro come suo rappresentante e responsabile del trattamento di due file specifici contenenti i dati dei clienti che hanno contrattato con tale società per la fornitura di servizi pubblicitari;

– l'agenzia o la filiale stabilita in uno Stato membro trasmette alla società madre avente sede al di fuori dell'Unione europea i reclami e le ingiunzioni che le sono inoltrati tanto dalle persone interessate quanto dalle autorità competenti perché sia rispettato il diritto alla protezione dei dati, anche quando tale collaborazione abbia carattere volontario.

1.2. Se l'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della [direttiva] debba essere interpretato nel senso che si configura un ricorso "a strumenti situati nel territorio di detto Stato membro" qualora un motore di ricerca:

– utilizzi uno spider o un robot per localizzare e indicizzare le informazioni contenute nelle pagine web alloggiate sui server di tale Stato membro

o

– utilizzi un nome di dominio di uno Stato membro e indirizzi le ricerche e i risultati in funzione della lingua di tale Stato membro.

1.3. Se possa considerarsi un ricorso a strumenti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della [direttiva] la memorizzazione temporanea delle informazioni indicizzate dai motori di ricerca su Internet. In caso di risposta affermativa a quest'ultimo quesito, se si possa ritenere soddisfatto tale criterio di collegamento quando, per ragioni di concorrenza, la società rifiuta di rivelare il luogo in cui archivia i detti indici.

1.4. A prescindere dalla risposta ai precedenti quesiti, e specialmente nel caso in cui la [Corte] ritenesse inapplicabili i criteri di collegamento previsti all'articolo 4 della diretti-

va, se, alla luce dell'articolo 8 della [Carta], la [direttiva] debba essere applicata nello Stato membro dove si trova il centro di gravità del conflitto e sia possibile ottenere una tutela più efficace dei diritti dei cittadini dell'Unione europea.

2. Per quanto riguarda l'attività dei motori di ricerca quali fornitori di contenuti in relazione alla [direttiva]:

2.1. quanto all'attività del motore di ricerca su Internet della società Google, quale fornitore di contenuti, consistente nel localizzare le informazioni pubblicate o messe in rete da terzi, indicizzarle in maniera automatica, memorizzarle temporaneamente e infine metterle a disposizione degli internauti secondo un determinato ordine di preferenza, qualora tali informazioni contengano dati personali di terzi,

se un'attività come quella descritta debba essere considerata rientrare nella nozione di "trattamento di dati" ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della [direttiva].

2.2. In caso di risposta affermativa al quesito sub 2.1, e sempre con riferimento ad un'attività come quella descritta, se l'articolo 2, lettera d), della [direttiva] debba essere interpretato nel senso che la società che gestisce il motore di ricerca Google deve essere considerata "responsabile del trattamento" dei dati personali contenuti nelle pagine web da essa indicizzate.

2.3. In caso di risposta affermativa al quesito sub 2.2, se l'autorità nazionale di controllo dei dati (nel caso presente l'[AEPD]), al fine di tutelare i diritti enunciati agli articoli 12, lettera b), e 14), lettera a), della [direttiva], possa ordinare direttamente al motore di ricerca della società Google di ritirare dai suoi indici un'informazione pubblicata da terzi, senza rivolgersi previamente o simultaneamente al titolare della pagina web in cui è inserita tale informazione.

2.4. In caso di risposta affermativa al quesito sub 2.3, se i motori di ricerca siano sollevati dall'obbligo di rispettare tali diritti qualora l'informazione contenente i dati personali sia stata lecitamente pubblicata da terzi e rimanga sulla pagina web di origine.

3. Rispetto alla portata del diritto alla cancellazione/opposizione al trattamento dati in relazione al "diritto di oblio", si pone la seguente questione:

3.1. se si debba ritenere che i diritti di cancellazione e congelamento dei dati, disciplinati dall'articolo 12, lettera b), e il diritto di opposizione al loro trattamento, regolato dall'articolo 14, lettera a), della [direttiva], implicino che l'interessato possa rivolgersi ai motori di ricerca per impedire l'indicizzazione delle informazioni riguardanti la sua persona, pubblicate sulla pagina web di terzi, facendo valere la propria volontà che tali

informazioni non siano divulgate agli utenti di Internet, ove reputi che detta divulgazione possa nuocergli o desideri che tali informazioni siano dimenticate, sebbene si tratti di informazioni pubblicate da terzi lecitamente».

24. Osservazioni scritte sono state presentate da Google, dai governi di Spagna, Grecia, Italia, Austria e Polonia nonché dalla Commissione europea. Tranne il governo polacco, tutti, compresa la persona interessata, hanno preso parte all'udienza del 26 febbraio 2013 ed hanno presentato osservazioni orali.

IV – OSSERVAZIONI PRELIMINARI

A – Rilievi introduttivi

25. Il problema principale di cui alla presente causa è sapere come debba essere interpretato il ruolo svolto dai fornitori di servizi di motore di ricerca su Internet alla luce dei vigenti strumenti giuridici dell'Unione in materia di protezione dei dati, in particolare alla luce della direttiva. È pertanto utile iniziare con alcune osservazioni riguardanti lo sviluppo della protezione dei dati, Internet e i motori di ricerca su Internet.

26. Quando la direttiva è stata negoziata e adottata nel 1995¹⁷, le è stato attribuito un ampio ambito di applicazione *ratione materiae*. Ciò perché gli sviluppi tecnologici avevano consentito ai responsabili del trattamento di dati un trattamento maggiormente decentrato rispetto ai sistemi di archiviazione basati sulle tradizionali banche dati centralizzate, che comprendeva altresì nuovi tipi di dati personali, come le immagini, e di tecniche di trattamento, come le ricerche testuali libere¹⁸.

27. Nel 1995, l'accesso generalizzato a Internet era un fenomeno nuovo. Oggi, a distanza di quasi due decenni, il volume dei contenuti digitali disponibili online è esplosivo. È possibile accedervi facilmente, consultarli e diffonderli tramite i social media, così come scaricarli su diversi apparecchi, come tablet, smartphone e computer portatili. Tuttavia, è evidente che il legislatore comunitario non aveva previsto che Internet si sarebbe evoluto in un deposito completo e globale di informazioni, accessibile e consultabile dappertutto.

28. Al centro del presente rinvio pregiudiziale è il fatto che Internet amplifica e faci-

¹⁷ Ai sensi del considerando 11, i «principi della tutela dei diritti e delle libertà delle persone, in particolare del rispetto della vita privata, contenuti dalla presente direttiva precisano ed ampliano quelli enunciati dalla convenzione del 28 gennaio 1981 del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone con riferimento al trattamento automatizzato dei dati di carattere personale».

¹⁸ Gruppo di lavoro Articolo 29, parere n. 1/2010 sui concetti di «responsabile del trattamento» e «incaricato del trattamento» (WP 169), pp. 3 e 4.

lita in modo inedito la diffusione di informazioni¹⁹. Come l'invenzione della stampa nel XV secolo ha consentito di riprodurre un numero illimitato di copie che prima dovevano essere scritte a mano, così caricare materiali su Internet permette un accesso di massa a informazioni che prima potevano essere reperite solo dopo faticose ricerche e in posti fisicamente limitati. L'accesso universale all'informazione online è possibile ovunque, con l'eccezione di quei paesi le cui autorità hanno limitato l'accesso a Internet con diversi mezzi tecnici (come i firewall elettronici) o nei quali l'accesso alle telecomunicazioni è controllato o scarso.

29. A causa di queste evoluzioni, l'ambito di applicazione potenziale della direttiva nel mondo moderno è divenuto sorprendentemente ampio. Si pensi ad un professore di diritto europeo che abbia scaricato sul suo portatile la giurisprudenza essenziale della Corte dal sito della stessa. A termini della direttiva, questo professore potrebbe essere considerato un «responsabile del trattamento» di dati personali provenienti da un soggetto terzo. Il professore è in possesso di file contenenti dati personali trattati automaticamente a scopo di ricerca e di consultazione nell'ambito di attività che non sono puramente personali o domestiche. In realtà, chiunque oggi legga un giornale su un tablet o segua un social media su uno smartphone apparentemente effettua un trattamento di dati personali tramite strumenti automatizzati e potrebbe teoricamente rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva nella misura in cui tale attività si svolga al di fuori della sua stretta sfera privata²⁰. Per di più, l'ampia interpretazione che la Corte ha dato del diritto fondamentale alla vita privata nell'ambito della protezione dei dati personali sembra esporre qualunque comunicazione umana effettuata tramite mezzi elettronici ad essere esaminata alla luce di tale diritto.

30. Nella situazione attuale, le ampie definizioni delle nozioni di dati personali, trattamento dei dati personali e responsabile del trattamento sono atte a coprire una serie mai così ampia di nuove situazioni di fatto legate all'evoluzione tecnologica. Ciò è dovuto alla circostanza che la maggior parte, se non la totalità, dei siti Internet e dei file accessibili loro tramite contengono dati personali, come i nomi di persone fisiche viventi. Questo impone alla Corte di applicare una regola di ragionevolezza, ossia il principio di

¹⁹ Per esempio, sentenza del 25 ottobre 2011, *eDate Advertising e Martinez* (C509/09 e C161/10, Racc. p. I10269, punto 45).

²⁰ Di solito un giornale contiene dati personali, come i nomi di persone fisiche. Questi dati personali sono trattati nel momento in cui vengono consultati tramite mezzi automatizzati. Tale trattamento ricade nell'ambito di applicazione della direttiva, a meno che non sia effettuato da una persona fisica nell'esercizio di attività puramente personali o domestiche. V. articolo 2, lettere a) e b), e articolo 3, paragrafo 2, della direttiva. Inoltre, anche la lettura di un documento cartaceo o la visualizzazione di immagini contenenti dati personali equivale a un trattamento degli stessi. V. Dammann, U., e Simitis, S., *EG-Datenschutzrichtlinie*, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1997, p. 110.

proporzionalità, nell'interpretare l'ambito della direttiva, al fine di evitare conseguenze giuridiche irrazionali ed eccessive. La Corte ha già seguito questo approccio moderato nella sentenza Lindqvist, nella quale ha respinto un'interpretazione che avrebbe potuto portare ad attribuire un ambito di applicazione di ampiezza ingiustificata all'articolo 25 della direttiva, relativo al trasferimento di dati personali verso paesi terzi nell'ambito di Internet²¹.

31. Pertanto, nella presente causa bisognerà trovare un equilibrio corretto, ragionevole e proporzionato tra la protezione dei dati personali, l'interpretazione coerente degli obiettivi della società dell'informazione e gli interessi legittimi degli operatori economici e degli utenti di Internet in senso ampio. Sebbene la direttiva non abbia subito modifiche da quando è stata adottata nel 1995, la sua applicazione a situazioni nuove è stata inevitabile. Si tratta di un campo complesso in cui si confrontano il diritto e le nuove tecnologie. I pareri del Gruppo di lavoro Articolo 29 forniscono, al riguardo, analisi di grande utilità²².

B – I motori di ricerca su Internet e la protezione dei dati personali

32. Nell'analisi della posizione giuridica di un motore di ricerca su Internet alla luce delle norme sulla tutela dei dati personali è necessario porre in evidenza i seguenti elementi²³.

33. In primo luogo, nella sua forma di base, un motore di ricerca su Internet non crea, in linea di principio, contenuti autonomi nuovi. Nella sua forma più semplice, esso si limita a indicare dove può essere reperito un contenuto già esistente, messo a disposizione da terzi su Internet, fornendo un hyperlink verso il sito web contenente i termini di ricerca.

34. In secondo luogo, i risultati visualizzati da un motore di ricerca su Internet non sono basati su una ricerca istantanea dell'intero World Wide Web, ma sono raccolti dal contenuto che il motore di ricerca su Internet ha precedentemente trattato. Questo significa che il motore di ricerca su Internet ha recuperato contenuti dai siti web esistenti ed ha copiato, analizzato e indicizzato tali contenuti sui propri dispositivi. Questi contenuti recuperati includono dati personali se le pagine web source ne contengono a loro volta.

²¹ V. sentenza Lindqvist, cit., punti da 67 a 70, relativamente all'interpretazione dell'articolo 25 della direttiva.

²² I pareri sono disponibili sul sito Internet http://ec.europa.eu/justice/data-protection/index_en.htm.

²³ I motori di ricerca su Internet sono in costante evoluzione e in questa sede si intende solo dare un'idea generale delle caratteristiche essenziali attualmente rilevanti.

35. In terzo luogo, per consentire un utilizzo più funzionale dei risultati di ricerca, i motori di ricerca su Internet visualizzano spesso contenuti addizionali a fianco del link verso il sito web originale. Può trattarsi di estratti di testi, di audiovisivi o di istantanee di pagine web source. Queste anteprime di informazione possono essere, almeno in parte, recuperate dai dispositivi del fornitore di servizi di motore di ricerca su Internet e non estratte istantaneamente dal sito web originale. Di conseguenza, il fornitore di servizi detiene effettivamente le informazioni così visualizzate.

C – Regolamentazione dei motori di ricerca su Internet

36. L'Unione europea ha attribuito grande importanza allo sviluppo della società dell'informazione. In tale ambito, è stato trattato anche il ruolo degli intermediari della società dell'informazione. Questi intermediari assicurano un collegamento tra i fornitori di contenuti e gli utenti di Internet. La specificità del loro ruolo è stata riconosciuta, per esempio, nella direttiva sulla protezione dei dati personali (considerando 47), nella direttiva 2000/31 sul commercio elettronico²⁴ (articolo 21, paragrafo 2, e considerando 18) nonché nel parere n. 1/2008 del Gruppo di lavoro Articolo 29. Il ruolo dei fornitori di accesso a Internet è stato ritenuto fondamentale per la società dell'informazione e la loro responsabilità per i contenuti di terzi da essi trasferiti e/o immagazzinati è stata limitata per agevolarne le attività legittime.

37. Il ruolo e la posizione giuridica dei fornitori di servizi di motore di ricerca su Internet non sono stati oggetto di regolamentazione specifica nel diritto dell'Unione. In quanto tali, i «servizi di motori di ricerca» sono prestati a distanza, per via elettronica e su richiesta individuale di un destinatario di servizi, e corrispondono quindi ad un servizio della società dell'informazione consistente nel fornire strumenti per la ricerca, l'accesso e il reperimento di dati. Tuttavia, i fornitori di servizi di motore di ricerca su Internet come Google, i quali non prestano un servizio retribuito dagli utenti di Internet, non rientrerebbero, in questa loro qualità, nell'ambito di applicazione della direttiva 2000/31 sul commercio elettronico²⁵.

38. Malgrado ciò, è necessario esaminarne la posizione alla luce dei principi giuridi-

²⁴ Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178, p. 1).

²⁵ V. considerando 18 e articolo 2, lettera a), della direttiva 2000/31 sul commercio elettronico, in combinato disposto con la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 204, p. 37), come modificata dalla direttiva 98/48 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998 (GU L 217, p. 18).

ci che stanno alla base delle limitazioni di responsabilità dei fornitori di accesso a Internet. In altri termini, in quale misura le attività svolte da un fornitore di servizi di motore di ricerca su Internet siano analoghe, sotto il profilo dei principi sulla responsabilità, ai servizi elencati nella direttiva 2000/31 sul commercio elettronico [trasporto, semplice memorizzazione temporanea («caching»), stoccaggio («hosting»)] o ai servizi di trasmissione menzionati nel considerando 47 della direttiva, e in quale misura il fornitore di servizi di motore di ricerca su Internet agisca come fornitore autonomo di contenuto.

D – Il ruolo e la responsabilità degli editori di pagine web source

39. Nella sentenza Lindqvist la Corte ha dichiarato che «l'operazione consistente nel far comparire in una pagina Internet dati personali va considerata come un trattamento [di dati personali]»²⁶. Inoltre, «far apparire delle informazioni in una pagina Internet impone, secondo i procedimenti tecnici e informatici attualmente applicati, di realizzare un'operazione di caricamento di questa pagina su un server nonché le operazioni necessarie per rendere questa pagina accessibile a coloro che si sono collegati ad Internet. Tali operazioni vengono effettuate, almeno in parte, in modo automatizzato». La Corte ha concluso che «l'operazione consistente nel fare riferimento, in una pagina Internet, a diverse persone e nell'identificarle vuoi con il loro nome, vuoi con altri mezzi» «costituisce un "trattamento di dati personali interamente o parzialmente automatizzato" ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della [direttiva]».

40. Dalle citate affermazioni contenute nella sentenza Lindqvist emerge che l'editore di pagine web source contenenti dati personali è un responsabile del trattamento di dati personali ai sensi della direttiva. In quanto tale, l'editore è vincolato dalla serie di obblighi che la direttiva impone ai responsabili del trattamento.

41. Le pagine web source vengono conservate su server «host» connessi a Internet. L'editore di pagine web source può avvalersi di «codici di esclusione»²⁷ per il funzionamento dei motori di ricerca su Internet. I codici di esclusione avvisano i motori di ricerca di non indicizzare o archiviare una pagina web source o di non visualizzarla nei risultati di ricerca²⁸. Il loro utilizzo indica che l'editore non vuole che certe informazioni sulle pagine web source vengano reperite per essere diffuse attraverso i motori di ricerca.

²⁶ Cit., punti da 25 a 27.

²⁷ Un tipico codice di esclusione attuale (o protocollo robot di esclusione) è chiamato «robots.txt»; v. <http://en.wikipedia.org/wiki/Robots.txt> o <http://www.robotstxt.org>.

²⁸ I codici di esclusione, tuttavia, non impediscono tecnicamente l'indicizzazione o la visualizzazione, il fornitore di servizi che gestisce un motore di ricerca può decidere di ignorarli. I principali fornitori di servizi di motore di ricerca su Internet, Google compresa, sostengono di rispettare i codici contenuti nella pagina web source. V. il parere n. 1/2008 del Gruppo di lavoro Articolo 29, cit., p. 14.

42. Pertanto, l'editore può tecnicamente inserire nelle proprie pagine web codici di esclusione che limitino l'indicizzazione e l'archiviazione della pagina, rafforzando in tal modo la protezione dei dati personali. Al limite, l'editore potrà ritirare la pagina dal server host, ripubblicarla senza i dati personali in questione ed esigere l'aggiornamento della pagina nelle memorie cache dei motori di ricerca.

43. Di conseguenza, la persona che pubblica il contenuto di una pagina web source è responsabile, in quanto responsabile del trattamento, dei dati personali pubblicati sulla pagina e dispone di diversi mezzi per adempiere i suoi obblighi al riguardo. Questa regolazione della responsabilità giuridica è coerente con i principi consolidati sulla responsabilità dell'editore nell'ambito dei media tradizionali²⁹.

44. Tuttavia, questa responsabilità dell'editore non garantisce che i problemi di protezione dei dati personali possano essere risolti unicamente rivolgendosi ai responsabili del trattamento delle pagine web source. Come sottolineato dal giudice del rinvio, è possibile che gli stessi dati personali siano stati pubblicati su un numero incalcolabile di pagine, cosa che renderebbe difficile, se non impossibile, rintracciare e contattare tutti gli editori interessati. Per di più, l'editore potrebbe risiedere in uno Stato terzo e le pagine web di cui trattasi potrebbero sfuggire all'ambito di applicazione delle norme di diritto dell'Unione relative alla protezione dei dati personali. Potrebbero inoltre sussistere ostacoli giuridici simili a quelli del caso di specie, in cui il mantenimento della pubblicazione originale su Internet è stato considerato legittimo.

45. In realtà, l'accessibilità universale delle informazioni su Internet dipende dai motori di ricerca, dato che trovare informazioni rilevanti senza di essi sarebbe troppo complicato e difficile e produrrebbe risultati limitati. Come osservato giustamente dal giudice del rinvio, ottenere informazioni sugli annunci relativi alla vendita forzata dell'immobile della persona interessata avrebbe richiesto altrimenti una visita agli archivi del giornale. Ora queste informazioni possono essere acquisite inserendo il suo nome in un motore di ricerca su Internet e questo rende la diffusione di tali dati molto più efficiente, ma allo stesso tempo molto più importuna per la persona interessata. I motori di ricerca su Internet possono essere utilizzati per ottenere un profilo completo degli individui tramite la ricerca e la raccolta dei loro dati personali. Orbene, proprio i timori legati alla profilazione degli individui sono stati il motivo che ha ispirato gli sviluppi della moderna legislazione

²⁹ V. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, K.U. c. Finlandia, n. 2872/02, §§ 43 e 48, Corte eur. D.U. 2008, nella quale la Corte ha fatto riferimento all'esistenza di obblighi positivi inerenti ad un rispetto effettivo della vita privata e familiare. Questi obblighi possono comprendere l'adozione di misure volte a garantire il rispetto della vita privata anche nell'ambito dei rapporti interpersonali. Nella sentenza K.U. c. Finlandia lo Stato aveva un obbligo positivo di garantire l'esistenza di un rimedio effettivo nei confronti dell'editore.

in materia di protezione dei dati personali³⁰.

46. Per questi motivi è importante esaminare la responsabilità dei fornitori di servizi di motore di ricerca su Internet relativamente ai dati personali pubblicati su pagine web source di terzi accessibili tramite i loro motori di ricerca. In altri termini, nel presente caso la Corte si trova di fronte al problema della «responsabilità secondaria» di questa categoria di prestatori di servizi della società dell'informazione, problema analogo a quello da essa affrontato nelle sue decisioni in materia di marchi e di mercati online³¹.

E – Attività di un fornitore di servizi di motore di ricerca su Internet

47. Un fornitore di servizi di motore di ricerca su Internet può svolgere più tipi di attività. La natura e la valutazione delle suddette attività può variare sotto il profilo della protezione dei dati.

48. Un fornitore di servizi di motore di ricerca su Internet può acquisire in modo automatico dati relativi ai suoi utenti³², vale a dire relativi alle persone che inseriscono termini di ricerca nel motore di ricerca. Questi dati automaticamente trasmessi possono comprendere i loro indirizzi IP, le preferenze (lingua, ecc.) e naturalmente gli stessi termini di ricerca che, in caso di «egosurfing» (ricerche compiute da un utente inserendo il proprio nome), rivelano facilmente l'identità dell'internauta. Inoltre, per quanto riguarda soggetti che hanno un proprio account utente e quindi si sono registrati, i loro dati personali come nome, indirizzo di posta elettronica e numeri di telefono, finiscono quasi invariabilmente nelle mani del fornitore di servizi di motore di ricerca su Internet.

49. A remunerare il fornitore di servizi di motore di ricerca su Internet non sono gli utenti che inseriscono termini nel motore di ricerca, ma gli inserzionisti che acquistano termini di ricerca come parole chiave, in modo che il loro annuncio pubblicitario venga visualizzato contemporaneamente ai risultati delle ricerche di chi utilizza quella parola chiave³³. Ovviamente, i dati personali relativi ai clienti degli inserzionisti entrano in possesso del fornitore di servizi.

³⁰ Internet, tuttavia, non è un'unica e gigantesca banca dati creata dal «Grande Fratello», bensì un sistema decentrato di informazioni che derivano da innumerevoli fonti indipendenti, nel quale l'accesso e la diffusione delle informazioni dipende da servizi di intermediari che, in quanto tali, nulla hanno a che vedere con i contenuti.

³¹ V., al riguardo, le mie conclusioni relative alla sentenza L'Oréal e a., cit., paragrafi 54 e segg.

³² Il che corrisponde alla terza situazione menzionata supra, al paragrafo 3.

³³ Per un esempio di un sistema di pubblicità tramite parole chiave (Google's AdWords) v. le sentenze Google France e Google, cit., punti 22 e 23; del 25 marzo 2010, BergSpechte (C278/08, Racc. p. I2517, punti da 5 a 7); Portakabin, cit., punti da 8 a 10; e Interflora e Interflora British Unit, cit., punti da 9 a 13.

50. La presente domanda pregiudiziale verte tuttavia sull'attività esercitata da Google come semplice fornitore di servizi di motore di ricerca su Internet in relazione a dati, compresi i dati personali, pubblicati su Internet in pagine web source di terzi e trattati e indicizzati dal suo motore di ricerca. Pertanto, i problemi degli utenti e dei clienti degli inserzionisti, ai dati dei quali la direttiva è senza dubbio applicabile con riferimento ai loro rapporti con Google, non hanno rilievo sull'analisi del secondo gruppo di questioni pregiudiziali. Nondimeno, per quanto riguarda i problemi di competenza sollevati dal primo gruppo di questioni pregiudiziali, le suddette categorie di clienti possono essere rilevanti.

V –IL PRIMO GRUPPO DI QUESITI, RELATIVO ALL'AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA

A – Introduzione

51. Il primo gruppo di quesiti pregiudiziali verte sull'interpretazione dell'articolo 4 della direttiva con riferimento ai criteri per stabilire l'ambito territoriale di applicazione della normativa nazionale di trasposizione.

52. Il giudice del rinvio ha suddiviso la questione pregiudiziale relativa all'ambito territoriale di applicazione della normativa spagnola in materia di protezione dei dati in quattro quesiti. Il primo verte sulla nozione di «stabilimento» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva, mentre il secondo riguarda i casi in cui è fatto «ricorso a strumenti situati nel territorio di detto Stato membro [la Spagna]» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c). Con il terzo quesito il giudice nazionale chiede se sia possibile considerare ricorso a strumenti lo stoccaggio temporaneo delle informazioni indicizzate dai motori di ricerca su Internet e, in caso di soluzione affermativa, se possa ritenersi adempiuto tale criterio di collegamento nel caso in cui l'impresa rifiuti di rivelare il luogo in cui archivia i suddetti indici. Con il quarto quesito si chiede se, alla luce dell'articolo 8 della Carta, debba essere applicata la normativa nazionale di attuazione dello Stato membro in cui si situa il centro di gravità della controversia e nel quale è possibile una tutela più efficace dei diritti dei cittadini dell'Unione europea.

53. Mi occuperò in primo luogo dell'ultimo quesito, che il giudice nazionale ha proposto «a prescindere dalla risposta ai precedenti quesiti, e specialmente nel caso in cui la [Corte] ritenesse inapplicabili i criteri di collegamento previsti all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva».

B – Il centro geografico di gravità della controversia non è di per sé sufficiente a rendere applicabile la direttiva

54. Ai sensi del suo articolo 51, paragrafo 2, la Carta non estende l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione al di là delle competenze dell'Unione né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l'Unione o modifica le competenze e i compiti definiti nei trattati³⁴. Tale principio si applica anche all'articolo 8 della Carta sulla protezione dei dati personali. Pertanto, l'interpretazione della direttiva conformemente alla Carta non può aggiungere alcun nuovo elemento che faccia scattare l'applicazione territoriale della normativa nazionale di attuazione della direttiva a quelli indicati dall'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva stessa. Naturalmente, si deve tener conto dell'articolo 8 della Carta nell'interpretare le nozioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva, ma i criteri di collegamento definiti dal legislatore dell'Unione non possono essere integrati da un criterio completamente nuovo attraverso un riferimento al suddetto diritto fondamentale³⁵.

55. Il Gruppo di lavoro Articolo 29 ha giustamente sottolineato che l'ambito di applicazione territoriale della direttiva e della normativa nazionale di attuazione della stessa dipendono o dal luogo di stabilimento del responsabile del trattamento o, quando il responsabile del trattamento sia stabilito al di fuori del SEE, dall'ubicazione dei mezzi e degli strumenti utilizzati. Non sono decisivi la cittadinanza o il luogo di residenza abituale dell'interessato né l'ubicazione fisica dei dati personali³⁶.

56. Il Gruppo di lavoro Articolo 29 ha proposto che nella futura legislazione venga elaborato un approccio orientato ai destinatari del servizio quando i responsabili del trattamento non sono stabiliti nell'Unione³⁷. Nella Proposta della Commissione per un

³⁴ Sentenze del 5 ottobre 2010, *McB*, (C400/10 PPU, Racc. p. I8965, punti 51 e 59); del 15 novembre 2011, *Dereci e a.* (C256/11, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 71 e 72); dell'8 novembre 2012, *Iida* (C40/11, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 78); e del 26 febbraio 2013, *Åkerberg Fransson* (C617/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 23).

³⁵ Per esempio, nella sentenza *McB*., la Corte ha respinto un'interpretazione, richiesta sulla base dell'articolo 7 della Carta, del «diritto di affidamento» di cui all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1), che ne avrebbe ampliato il significato. Ciò premesso, naturalmente, una disposizione legislativa dell'Unione che non possa essere interpretata in conformità con i diritti fondamentali tutelati dal diritto dell'Unione dev'essere dichiarata invalida. V. sentenza del 1° marzo 2011, *Association belge des Consommateurs TestAchats e a.* (C236/09, Racc. p. I773, punti da 30 a 34).

³⁶ Gruppo di lavoro Articolo 29, parere n. 8/2010 - WP 179 sul diritto applicabile, pag. 10.

³⁷ Gruppo di lavoro Articolo 29, parere n. 8/2010, pagg. 24 e 31 [p. 36, ndT].

regolamento generale sulla protezione dei dati (2012)³⁸ l'offerta di beni o la prestazione di servizi a interessati residenti nell'Unione europea costituirebbe un fattore di applicazione della normativa dell'Unione in tema di protezione dei dati a responsabili del trattamento stabiliti in paesi terzi. Simile approccio, che collega l'applicabilità territoriale della legislazione UE al pubblico cui ci si rivolge, è coerente con la giurisprudenza della Corte in materia di applicabilità della direttiva 2000/31 sul commercio elettronico³⁹, del regolamento n. 44/2001⁴⁰ e della direttiva 2001/29⁴¹ a situazioni transfrontaliere.

57. Per contro, il criterio del pubblico cui ci si rivolge, nel caso presente gli utenti spagnoli del motore di ricerca su Internet di Google, ai cui occhi la reputazione della persona interessata ha potuto essere compromessa a seguito degli annunci pubblicitari controversi, non appare decisivo per l'applicabilità territoriale della direttiva e della corrispondente normativa nazionale di attuazione.

58. Pertanto, il centro di gravità della controversia in Spagna non può essere aggiunto ai criteri indicati nell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva che, a mio parere, armonizza pienamente la portata territoriale di applicazione delle normative degli Stati membri in materia di protezione dei dati. Ciò vale a prescindere se detto centro di gravità sia costituito dalla cittadinanza o dalla residenza degli interessati, dall'ubicazione dei dati personali controversi nel sito web del giornale o dal fatto che il sito web spagnolo di Google sia diretto specificamente al pubblico spagnolo⁴².

59. Per i suddetti motivi propongo alla Corte, per il caso in cui essa consideri necessario rispondere alla prima questione, di apportare una risposta negativa al quarto quesito.

³⁸ Articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della Proposta della Commissione.

³⁹ Sentenza L'Oréal e a. e direttiva n. 2000/31 sul commercio elettronico.

⁴⁰ Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1), e sentenze del 7 dicembre 2010, Pammer e Hotel Alpenhof (C585/08 e C144/09, Racc. p. I12527), nonché Wintersteiger, cit. V. inoltre le mie conclusioni relative alla causa Pinckney (C170/12), ancora pendente.

⁴¹ Direttiva 2001/29 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, p. 10), e sentenza del 21 giugno 2012, Donner (C5/11, non ancora pubblicata nella Raccolta).

⁴² Il rinvio pregiudiziale non specifica cosa si intenda per «centro di gravità», ma la stessa espressione è stata impiegata dall'avvocato generale Cruz Villalón nelle sue conclusioni relative alla sentenza eDate Advertising e Martínez (paragrafi 32 e 55).

C – Applicabilità del criterio dello «stabilimento nell’Unione» al fornitore di servizi di motore di ricerca su Internet di un paese terzo

60. Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva, il fattore principale che comporta l’applicazione territoriale della normativa nazionale in materia di protezione dei dati è che il trattamento dei dati personali venga effettuato nell’ambito delle attività di uno stabilimento del responsabile del trattamento sito sul territorio dello Stato membro. La legislazione di detto Stato membro si applica, inoltre, nel caso in cui il responsabile del trattamento non sia stabilito nel territorio dell’Unione ma ricorra a mezzi o strumenti⁴³ situati nel territorio dello Stato membro ai fini del trattamento dei dati personali, a meno che detti mezzi o strumenti non vengano impiegati soltanto per il transito sul territorio dell’Unione.

61. Come già sottolineato, la direttiva e il suo articolo 4 sono stati adottati prima che iniziasse la fornitura su larga scala di servizi online su Internet. Inoltre, sotto questo profilo la formulazione letterale non è coerente e completa⁴⁴. Non sorprende che esperti in materia di protezione dei dati personali abbiano avuto difficoltà notevoli nell’interpretarla con riferimento a Internet. I fatti di cui alla presente causa illustrano questi problemi.

62. Google Inc. è una società californiana che possiede controllate in numerosi Stati membri dell’Unione. Le sue attività europee sono, in certa misura, coordinate dalla sua controllata irlandese. Attualmente, essa dispone di centri dati quanto meno in Belgio e in Finlandia. Le informazioni sull’esatta posizione geografica delle funzioni relative al suo motore di ricerca non sono pubbliche. Google sostiene che nessun trattamento di dati personali connesso con il suo motore di ricerca viene effettuato in Spagna. Google Spain agisce in quanto rappresentante commerciale di Google per le sue attività pubblicitarie. In quanto tale, essa ha assunto la responsabilità per il trattamento dei dati personali relativi ai suoi clienti inserzionisti spagnoli. Google nega che il suo motore di ricerca effettui operazioni sui server host delle pagine web source o che raccolga informazioni tramite cookies di utenti non registrati del suo motore di ricerca.

⁴³ Gruppo di lavoro Articolo 29, parere n. 8/2010, p. 10. Il Gruppo di lavoro sottolinea inoltre che il termine «equipment» («strumenti») utilizzato nella versione inglese della direttiva è eccessivamente ristretto, in quanto le altre versioni linguistiche adoperano termini più simili all’inglese «means» («mezzi»), termine che copre anche dispositivi immateriali come i cookies (p. 23 e 24).

⁴⁴ V., in particolare, Gruppo di lavoro Articolo 29, parere n. 8/2010, p. 22, in cui si sostiene che [non l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), bensì] l’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della direttiva dovrebbe applicarsi, malgrado la sua formulazione, quando il responsabile del trattamento ha stabilimenti nell’UE, ma le sue attività sono senza rapporto con il trattamento di dati personali.

63. In questo contesto di fatto, il dettato dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva non è molto utile. Google possiede numerosi stabilimenti nel territorio dell'Unione. Secondo un'interpretazione letterale, ciò escluderebbe l'applicabilità del criterio riguardante gli strumenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della direttiva. D'altro canto, non è chiaro fino a che punto e dove il trattamento dei dati personali di interessati residenti nell'Unione avvenga nell'ambito delle attività delle sue controllate stabilite nell'Unione.

64. A mio avviso, la Corte dovrebbe affrontare la questione dell'applicabilità territoriale prendendo in considerazione il modello economico dei fornitori di servizi di motore di ricerca su Internet. Come ho indicato, questo modello si basa di solito sulla *pubblicità mediante parole chiave*, che costituisce la fonte del reddito e che, in quanto tale, è la *ragione* per la fornitura di uno strumento gratuito di localizzazione dell'informazione nella forma di un motore di ricerca. L'entità che si occupa della pubblicità mediante parole chiave (denominata nella giurisprudenza della Corte «prestatore di un servizio di posizionamento»⁴⁵) è collegata al motore di ricerca su Internet. Tale entità deve essere presente sui mercati pubblicitari nazionali. Per questo motivo Google ha stabilito controllate in molti Stati membri, le quali chiaramente costituiscono stabilimenti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva. Google inoltre fornisce domini web nazionali come google.es o google.fi. L'attività del motore di ricerca tiene conto di questa diversificazione nazionale in vari modi nella visualizzazione dei risultati della ricerca, dato che il normale modello di finanziamento della pubblicità tramite parole chiave segue il principio del prezzo per click [payperclick]⁴⁶.

65. Per questi motivi ritengo di dover concordare con le conclusioni del Gruppo di lavoro Articolo 29 secondo le quali dev'essere tenuto in considerazione il modello economico di un fornitore di servizi di motore di ricerca su Internet nel senso che il suo stabilimento ha un ruolo significativo nel trattamento dei dati personali se è collegato ad un servizio implicato nella vendita di pubblicità mirata agli abitanti di tale Stato membro⁴⁷.

66. Inoltre, anche se, per quanto riguarda le sue disposizioni sostanziali, l'articolo 4 della direttiva si basa su un'unica nozione di responsabile del trattamento, ritengo che, per decidere sulla questione preliminare dell'applicabilità territoriale, un operatore economico debba essere considerato come una entità singola e che pertanto, in questa fase dell'analisi, non debba guardarsi alle sue singole attività relative al trattamento di dati personali o ai differenti gruppi di interessati ai quali queste si riferiscono.

⁴⁵ V. sentenza Google France e Google (cit., punto 23).

⁴⁶ V. sentenza Google France e Google (punto 25) e parere n. 1/2008 del Gruppo di lavoro Articolo 29, pp. 5 e 6. È facile verificare che l'uso delle stesse parole chiave su domini nazionali Google diversi può determinare la visualizzazione di risultati e annunci pubblicitari diversi.

⁴⁷ Gruppo di lavoro Articolo 29, parere n. 1/2008, p. 10.

67. In conclusione, il trattamento di dati personali avviene nell'ambito di uno stabilimento del responsabile del trattamento se tale stabilimento funge da collegamento per il servizio di posizionamento per il mercato pubblicitario di tale Stato membro, anche se le operazioni tecniche di trattamento dei dati hanno luogo in altri Stati membri o in paesi terzi.

68. Per questi motivi propongo alla Corte di rispondere al primo gruppo di quesiti pregiudiziali nel senso che il trattamento di dati personali avviene nel contesto delle attività di uno «stabilimento» del responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva, quando l'impresa che fornisce il motore di ricerca apra in uno Stato membro, ai fini della promozione e della vendita di spazi pubblicitari sul motore di ricerca, un ufficio o una controllata che orienti le proprie attività verso gli abitanti del suddetto Stato.

VI – IL SECONDO GRUPPO DI QUESITI, RELATIVO ALLA PORTATA DI APPLICAZIONE RATIONE MATERIAE DELLA DIRETTIVA

69. Il secondo gruppo di quesiti verte sulla posizione giuridica, alla luce delle disposizioni della direttiva, di un fornitore di servizi di motore di ricerca su Internet che offre accesso ad un motore di ricerca su Internet. Il giudice nazionale ha formulato i suddetti quesiti riferendoli alle nozioni di «trattamento» dei dati personali (quesito 2.1) e di «responsabile del trattamento» (quesito 2.2), alle competenze dell'autorità nazionale per la protezione dei dati di impartire ordini direttamente al fornitore di servizi di motore di ricerca su Internet (quesito 2.3) e all'eventuale esclusione della protezione dei dati personali da parte del fornitore di servizi di motore di ricerca su Internet riguardo ad informazioni legalmente pubblicate da terzi su Internet (quesito 2.4). Gli ultimi due quesiti sono rilevanti solo nel caso in cui si possa considerare che il fornitore di servizi di motore di ricerca su Internet tratta dati personali su pagine web source di terzi ed è il responsabile del loro trattamento.

A – Il trattamento di dati personali ad opera di un motore di ricerca su Internet

70. Il primo quesito del presente gruppo verte sull'applicabilità delle nozioni di «dati personali» e di «trattamento» ad un fornitore di servizi di motore di ricerca su Internet come Google, intendendo per dati personali non quelli di utenti o di inserzionisti, bensì quelli pubblicati su pagine web source di terzi e trattati da un motore di ricerca su Internet gestito dal fornitore di servizi. Nella descrizione del giudice nazionale, il trattamento consiste nel localizzare le informazioni pubblicate o immesse in Internet da terzi, indicizzarle automaticamente, archivarle temporaneamente e infine metterle a disposizione degli utenti di Internet in base ad un particolare ordine di preferenza.

71. A mio avviso, una risposta affermativa al presente quesito non richiede una lunga discussione. La nozione di dati personali viene definita in maniera ampia nella direttiva e tale definizione ampia è stata applicata dal Gruppo di lavoro Articolo 29 e confermata dalla Corte⁴⁸.

72. Per quanto riguarda la nozione di «trattamento», le pagine web source su Internet possono contenere, e spesso contengono, nomi, immagini, indirizzi, numeri di telefono, descrizioni e altre indicazioni per mezzo delle quali una persona fisica può essere identificata. Il fatto che la loro natura di dati personali rimanga «sconosciuta» al fornitore di servizi di motore di ricerca su Internet, il cui motore di ricerca funziona senza intervento umano sui dati raccolti, indicizzati e visualizzati per la ricerca, non modifica questa osservazione⁴⁹. Lo stesso vale per il fatto che la presenza di dati personali nelle pagine web source è in un certo senso casuale per il fornitore di servizi di motore di ricerca su Internet, in quanto per quest'ultimo, o più precisamente per le funzioni di esplorazione, analisi e indicizzazione del motore di ricerca, che riguardano tutte le pagine web accessibili su Internet, può non esserci alcuna differenza tecnica o operativa tra una pagina web source contenente dati personali ed un'altra che non ne contiene⁵⁰. Tuttavia, a mio avviso queste circostanze dovrebbero influire sull'interpretazione della nozione di «responsabile del trattamento».

73. La funzione di esplorazione del motore di ricerca di Google, denominata «googlebot», perlustra Internet in modo costante e sistematico e, procedendo da una pagina web source all'altra sulla base di hyperlink tra le pagine, chiede ai siti visitati di inviarle

⁴⁸ V. articolo 2, lettera a), della direttiva, ai sensi del quale si intende per dati personali «qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile». Nel suo parere n. 4/2007, relativo alla nozione di dati personali (WP 136), il Gruppo di lavoro Articolo 29 fornisce un'ampia gamma di esempi. La Corte ha confermato l'interpretazione ampia nella sentenza Lindqvist (cit., punti da 24 a 27). V. anche sentenze Österreichischer Rundfunk e a. (cit., punto 64); Satakunnan Markkinapörssi e Satamedia (cit., punti da 35 a 37); del 16 dicembre 2008, Huber (C524/06, Racc. p. I9705, punto 43); del 7 maggio 2009, Rijkeboer (C553/07, Racc. p. I3889, punto 62); del 19 aprile 2012, Bonnier Audio e a. (C461/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 93); e Volker und Markus Schecke e Eifert (cit., punti 23, 55 e 56).

⁴⁹ Il Gruppo di lavoro Articolo 29 ricorda che «non è necessario che le informazioni siano considerate dati personali contenuti in una base dati o in un archivio strutturati. Anche le informazioni contenute sotto forma di testo libero in un documento elettronico possono essere considerate dati personali (...)»; v. parere n. 4/2007, p. 8.

⁵⁰ Esistono motori di ricerca o funzionalità di motori di ricerca che riguardano specificamente i dati personali, i quali possono, in quanto tali, essere identificati per forma (per esempio, i numeri di previdenza sociale) o per composizione (le sequenze di segni corrispondenti a nomi e cognomi). V. Gruppo di lavoro Articolo 29, parere n. 1/2008, p. 14. Tali motori di ricerca possono sollevare problemi particolari in materia di protezione dei dati personali che esulano dall'ambito delle presenti conclusioni.

una copia delle pagine visitate⁵¹. Le copie di queste pagine web source vengono analizzate dalla funzione di indicizzazione di Google. Le sequenze di segni (parole chiave, termini di ricerca) trovate sulle pagine vengono registrate nell'indice del motore di ricerca⁵². Il complesso algoritmo di ricerca di Google valuta inoltre la rilevanza dei risultati della ricerca. Le combinazioni di queste parole chiave con gli indirizzi URL, quando è possibile trovarle, formano l'indice del motore di ricerca. Le ricerche lanciate dagli utenti vengono eseguite all'interno dell'indice. Ai fini dell'indicizzazione e della visualizzazione dei risultati della ricerca, la copia delle pagine viene registrata nella memoria cache del motore di ricerca⁵³.

74. Una copia della pagina web source ricercata, immagazzinata nella memoria cache, può essere visualizzata dopo che l'utente ha effettuato la ricerca. L'utente, tuttavia, può accedere alla pagina originale se, per esempio, vuole visualizzare immagini nella pagina web source. La memoria cache viene aggiornata frequentemente, ma può accadere che la pagina visualizzata dal motore di ricerca non corrisponda più alle pagine web source presenti nel server host a seguito di modifiche o soppressione⁵⁴.

75. Va da sé che le operazioni descritte nei paragrafi precedenti rientrano nel «trattamento» di dati personali sulle pagine web source copiate, indicizzate, immesse nella memoria cache e visualizzate dal motore di ricerca. Più in particolare, tali operazioni comprendono la raccolta, la registrazione, l'organizzazione e la conservazione di questi dati personali e possono comportarne l'impiego, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione e l'interconnessione ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva.

⁵¹ Tuttavia, le cosiddette pagine orfane, che non hanno nessun link ad altre pagine web, rimangono inaccessibili al motore di ricerca.

⁵² Le pagine web trovate dal crawler vengono immagazzinate nella banca dati indicizzata di Google, organizzata alfabeticamente per termini di ricerca, nella quale ciascun invio di indice archivia un elenco di documenti in cui compaiono il termine e la sua posizione all'interno del testo. Alcune parole, come articoli, pronomi e avverbi comuni, nonché alcuni numeri e lettere singole non sono indicizzati. V. http://www.googleguide.com/google_works.html.

⁵³ Queste copie (cosiddette «snapshot») delle pagine web archiviate nella memoria cache di Google consistono soltanto di codici HTML e non di immagini, le quali debbono essere caricate dalla posizione originale. V. Peguera, M., «Copyright Issues Regarding Google Images and Google Cache», *Google and the Law*, pagg. da 169 a 202, in particolare p. 174.

⁵⁴ I fornitori di servizi di motori di ricerca su Internet di solito permettono ai webmaster di chiedere l'aggiornamento della copia della pagina web contenuta nella memoria cache. Le istruzioni relative possono essere reperite sulla pagina «Strumenti per i webmaster» di Google.

B – La nozione di «responsabile del trattamento»

76. Ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della direttiva, per «responsabile del trattamento»⁵⁵ si intende «la persona fisica o giuridica (...) che, da sol[a] o insieme ad altri, determina le finalità e gli strumenti del trattamento di dati personali». A mio avviso, il problema fondamentale nel presente caso è se, e in quale misura, un fornitore di servizi di motore di ricerca su Internet rientri in tale definizione.

77. Tutte le parti, con l'eccezione di Google e del governo ellenico, propongono di dare una risposta affermativa a tale questione, che potrebbe facilmente essere difesa come conclusione logica di un'interpretazione letterale, e forse persino teleologica, della direttiva, dato che le definizioni di base della direttiva sono state formulate in maniera ampia per farvi rientrare i nuovi sviluppi. A mio avviso, tuttavia, un simile approccio rappresenterebbe un metodo che trascura totalmente il fatto che, quando la direttiva è stata redatta, non era possibile prevedere l'emersione di Internet e dei diversi fenomeni connessi.

78. Quando la direttiva è stata adottata, il World Wide Web era una realtà appena comparsa e i motori di ricerca su Internet erano ancora agli inizi. Le disposizioni della direttiva semplicemente non tengono conto del fatto che masse ingenti di documenti e di file elettronici ospitati in maniera decentralizzata sono accessibili da qualsiasi parte del mondo e che i loro contenuti possono essere copiati, analizzati e diffusi da persone che non hanno alcuna relazione con i rispettivi autori o con quanti li hanno caricati in un server host connesso a Internet.

79. Ricordo che nella sentenza Lindqvist la Corte non ha seguito l'approccio massimalista suggerito dalla Commissione riguardo all'interpretazione della nozione di trasferimento di dati verso paesi terzi. La Corte ha dichiarato che, «[t]enuto conto, da una parte, dello stato dello sviluppo di Internet all'epoca dell'elaborazione della [direttiva] e, dall'altra, della mancanza, nel suo capo IV, di criteri applicabili all'uso di Internet, non si può presumere che il legislatore comunitario avesse l'intenzione di includere prospettivamente nella nozione di “trasferimenti verso un paese terzo di dati personali” l'inserimento, da parte di una persona che si trovi nella situazione della [signora] Lindqvist, di dati in una pagina Internet, anche se questi sono così resi accessibili alle persone di paesi terzi in possesso dei mezzi tecnici per consultarli»⁵⁶. Questo implica, a mio parere, che, al fine di ottenere un risultato equilibrato e ragionevole, nell'interpretare la direttiva alla

⁵⁵ Le versioni linguistiche della direttiva [italiana], francese, tedesca, spagnola, svedese e neerlandese parlano di un'entità «responsabile» del trattamento dei dati, la versione inglese parla di un «controller» («controller»), mentre altre versioni, come quella finlandese e polacca, utilizzano termini più neutri (in finlandese «rekisterinpitäjä»; in polacco «administrator danych»).

⁵⁶ Sentenza Lindqvist (cit., punto 68).

luce dei nuovi fenomeni tecnologici debbono essere tenuti in considerazione il principio di proporzionalità, gli obiettivi della direttiva e gli strumenti in essa previsti per il loro raggiungimento.

80. A mio avviso, una questione fondamentale nel presente caso è stabilire se rilevi che, nella definizione del responsabile del trattamento, la direttiva si riferisca al soggetto che «determina le finalità e gli strumenti di trattamento di *dati personali*» (il corsivo è mio). Le parti che considerano Google come responsabile del trattamento fondano questa valutazione sul fatto innegabile che il fornitore di servizi che gestisce un motore di ricerca su Internet determina le finalità e i mezzi del trattamento dati alla luce degli scopi che persegue.

81. Dubito, tuttavia, che una simile analisi porti a un'interpretazione fedele della direttiva quando il trattamento verte su file che combinano dati personali e altri tipi di dati in maniera non sistematica, indiscriminata e aleatoria. Il professore di diritto europeo che ho citato nell'esempio del paragrafo 29 delle presenti conclusioni determina forse le finalità e i mezzi del trattamento dei *dati personali* figuranti nelle sentenze della Corte da lui scaricate sul proprio portatile? L'osservazione del Gruppo di lavoro Articolo 29 secondo cui «[a]nche gli utenti del motore di ricerca potrebbero essere considerati a rigor di termini responsabili del trattamento» rivela l'irrazionalità della cieca interpretazione letterale della direttiva nell'ambito di Internet⁵⁷. La Corte non dovrebbe accogliere un'interpretazione che renda responsabile del trattamento di dati personali pubblicati su Internet virtualmente qualsiasi persona in possesso di uno smartphone o di un tablet o di un computer portatile.

82. A mio avviso, l'economia generale della direttiva, la maggior parte delle sue versioni linguistiche e gli obblighi individuali da essa imposti al responsabile del trattamento si basano sull'idea della *responsabilità del responsabile del trattamento* riguardo ai dati *personali* trattati, nel senso che il *responsabile del trattamento* è consapevole dell'esistenza di una categoria definita di informazioni che corrispondono a dati personali e intende trattare tali informazioni proprio *in quanto* dati personali⁵⁸.

⁵⁷ Gruppo di lavoro Articolo 29, parere n. 1/2008, p. 14, nota 17. Secondo tale parere, il ruolo degli utenti esulerebbe dall'ambito di applicazione della direttiva sulla protezione dei dati in quanto essi esercitano «attività puramente personali». Trovo quest'affermazione non condivisibile. In genere gli utenti di Internet utilizzano motori di ricerca anche per attività che non sono puramente personali, per esempio per fini professionali, di studio, commerciali o nell'ambito del terziario.

⁵⁸ Nel parere n. 4/2007 il Gruppo di lavoro Articolo 29 fornisce numerosi esempi della nozione e del trattamento dei dati personali, responsabile del trattamento compreso, e mi sembra che in tutti gli esempi offerti il suddetto requisito sia soddisfatto.

83. Il Gruppo di lavoro Articolo 29 osserva giustamente che «[i]l concetto di responsabile del trattamento è funzionale, finalizzato cioè all'attribuzione di responsabilità laddove intervenga un'influenza effettiva: si basa quindi su un'analisi fattuale piuttosto che formale»⁵⁹. Il Gruppo prosegue affermando che «il responsabile del trattamento de[-ve] determinare quali dati debbano essere trattati per la finalità o le finalità previste»⁶⁰. Le disposizioni sostanziali della direttiva, più in particolare gli articoli 6, 7 e 8, si basano, a mio avviso, sulla premessa che il responsabile del trattamento sappia quel che fa riguardo ai dati personali considerati, nel senso che è consapevole di quale tipo di dati personali sta trattando e perché. In altri termini, il trattamento dei dati deve apparirgli come un trattamento di dati personali, ossia «informazione[i] concernent[i] una persona fisica identificata o identificabile» in una maniera semanticamente rilevante, e non un semplice codice informatico⁶¹.

C – Un fornitore di servizi di motore di ricerca su Internet non è un «responsabile del trattamento» di dati personali su pagine web source di terzi

84. Il fornitore di servizi di motore di ricerca su Internet che offre semplicemente uno strumento di localizzazione delle informazioni non esercita alcun controllo sui dati personali contenuti in pagine web di terzi. Il fornitore di servizi è «consapevole» dell'esistenza di dati personali unicamente nel senso che, sotto un profilo statistico, è probabile che le pagine web contengano dati personali. Durante il trattamento delle pagine web source a scopo di esplorazione, di analisi e di indicizzazione, i dati personali non si manifestano in quanto tali in alcun modo particolare.

85. È questo il motivo per cui considero adeguato l'approccio del Gruppo di lavoro Articolo 29, in quanto esso tenta di tracciare una linea tra le funzioni interamente passive e di intermediazione dei motori di ricerca e le situazioni in cui la loro attività rappresenta un effettivo controllo sui dati personali trattati⁶². Per amor di completezza, occorre aggiungere che stabilire se i dati personali siano divenuti pubblici⁶³ o siano stati legalmente diffusi su pagine web source di terzi non è rilevante ai fini dell'applicazione della direttiva⁶⁴.

⁵⁹ Gruppo di lavoro Articolo 29, parere n. 1/2010, p. 10.

⁶⁰ Ibid., p. 14.

⁶¹ Dammann e Simitis (op. cit., p. 120) osservano che il trattamento con mezzi automatizzati non solo deve riguardare il supporto sul quale i dati sono registrati (Datenträger), ma deve anche riferirsi ai dati nella loro dimensione semantica o sostanziale. A mio parere, è fondamentale che i dati personali siano «informazioni» ai sensi della direttiva, ossia costituiscano un contenuto rilevante sul piano semantico.

⁶² Gruppo di lavoro Articolo 29, parere n. 1/2008, p. 14.

⁶³ Sentenza Lindqvist (cit., punto 27).

⁶⁴ Sentenza Satakunnan Markkinapörssi e Satamedia (cit., punto 37).

86. Il fornitore di servizi di motore di ricerca su Internet non ha alcun rapporto con il contenuto delle pagine web source di terzi su Internet in cui possono comparire dati personali. Inoltre, dato che il motore di ricerca lavora sulla base di copie di pagine web source che il crawler ha estratto e copiato, il fornitore di servizi non ha mezzi per cambiare le informazioni sui server host. Fornire uno strumento di localizzazione di informazioni non implica alcun controllo sul contenuto. Né tale attività mette il fornitore di servizi di motore di ricerca su Internet in condizione di distinguere tra i dati personali ai sensi della direttiva, ossia i dati che si riferiscono ad una persona fisica identificata e identificabile, e gli altri dati.

87. In questa fase, farei leva sul principio enunciato nel considerando 47 della direttiva. In esso si afferma che il responsabile del trattamento di messaggi contenenti dati personali trasmessi tramite telecomunicazioni o posta elettronica è *colui che ha emanato* il messaggio e non la persona che presta i servizi di trasmissione. Questo considerando, così come le deroghe alla responsabilità previste nella direttiva 2000/31 sul commercio elettronico (articoli 12, 13 e 14), si basa sul principio giuridico secondo il quale i rapporti automatizzati, tecnici e passivi relativi ad un contenuto archiviato o trasmesso elettronicamente non implicano alcun controllo o responsabilità sullo stesso.

88. Il Gruppo di lavoro Articolo 29 ha sottolineato che la nozione di responsabile del trattamento serve a determinare in primissimo luogo chi risponde dell'osservanza delle norme relative alla protezione dei dati e ad assegnare tale responsabilità a chi esercita un'influenza effettiva⁶⁵. Secondo il Gruppo di lavoro, «[i]l principio di proporzionalità comporta che, nella misura in cui interviene esclusivamente come intermediario, il provider di motori di ricerca non deve essere considerato il responsabile principale del trattamento con riguardo al trattamento di dati personali in questione. In questo caso, i responsabili principali del trattamento sono i fornitori di informazioni»⁶⁶.

89. A mio avviso, il fornitore di servizi di motore di ricerca su Internet non può, né in diritto né in fatto, adempiere gli obblighi del responsabile del trattamento previsti dagli articoli 6, 7 e 8 della direttiva in relazione ai dati personali contenuti in pagine web source ospitate su server di terzi. Pertanto, un'interpretazione ragionevole della direttiva esige che il fornitore di servizi non sia considerato, in generale, rivestire tale posizione⁶⁷.

⁶⁵ Gruppo di lavoro Articolo 29, parere n. 1/2010, pp. 4 e 10.

⁶⁶ Gruppo di lavoro Articolo 29, parere n. 1/2008, pp. 14.

⁶⁷ Tuttavia, il Gruppo di lavoro Articolo 29, nel parere n. 1/2008, p. 14, aggiunge che a stabilire se sussista un obbligo di cancellare o di bloccare i dati personali sono il diritto penale generale e le disposizioni sulla responsabilità vigenti nei singoli Stati membri. In alcuni Stati membri la normativa nazionale prevede procedure di «notifica e rimozione» che il fornitore di servizi di motore di ricerca su Internet deve seguire per non incorrere in responsabilità.

90. Un'opinione contraria implicherebbe che i motori di ricerca su Internet sono incompatibili con il diritto dell'Unione, conclusione secondo me assurda. In particolare, se i fornitori di servizi di motore di ricerca su Internet fossero considerati responsabili del trattamento dei dati personali contenuti su pagine web source di terzi e se in una di queste pagine vi fossero «categorie particolari di dati», ai sensi dell'articolo 8 della direttiva (ossia dati personali che rivelano opinioni politiche e convinzioni religiose o dati relativi alla salute e alla vita sessuale degli individui), l'attività del fornitore di servizi di motore di ricerca su Internet diventerebbe automaticamente illegale, quando le rigorose condizioni dettate nel suddetto articolo per il trattamento di tali dati non siano rispettate.

D – Circostanze in cui il fornitore di servizi di motore di ricerca su Internet è un «responsabile del trattamento»

91. È evidente che il fornitore di servizi di motore di ricerca su Internet controlla l'indice del motore di ricerca che collega le parole chiave agli indirizzi URL pertinenti. Il fornitore di servizi stabilisce il modo in cui l'indice è strutturato e può tecnicamente bloccare alcuni risultati di ricerca, per esempio non mostrando indirizzi URL provenienti da taluni paesi o domini⁶⁸. Inoltre, il fornitore di servizi di motore di ricerca su Internet controlla il proprio indice, nel senso che decide se i codici di esclusione⁶⁹ su pagine web source debbano essere rispettati o meno.

92. Per contro, i contenuti della memoria cache del motore di ricerca su Internet non si possono considerare come rientranti sotto il controllo del fornitore di servizi, in quanto la cache è il risultato di processi totalmente tecnici e automatizzati che producono un'immagine specchio dei dati testuali delle pagine web esplorate, con l'eccezione dei dati esclusi dall'indicizzazione e dall'archiviazione. È interessante che alcuni Stati membri risultano prevedere speciali deroghe orizzontali riguardo alla responsabilità dei motori di ricerca analoghe a quelle previste nella direttiva 2000/31 sul commercio elettronico per alcuni prestatori di servizi della società dell'informazione⁷⁰.

⁶⁸ Vi è chi ha sostenuto che Google effettua un filtraggio di questo tipo in quasi tutti i paesi, per esempio a proposito della violazione di diritti di proprietà intellettuale. Inoltre, negli Stati Uniti sono state filtrate alcune critiche relative a Scientology. In Francia e in Germania Google filtra i risultati di ricerca relativi ad «oggetti di collezione nazisti, ai negazionisti dell'Olocausto, ai sostenitori della supremazia bianca e ai siti che fanno propaganda contro l'ordine costituzionale democratico». Per altri esempi, v. Friedmann, D., «Paradoxes, Google and China: How Censorship can Harm and Intellectual Property can Harness Innovation», *Google and the Law*, pp. da 303 a 327, in particolare p. 307.

⁶⁹ V. supra, paragrafo 41.

⁷⁰ Prima relazione in merito all'applicazione della [direttiva 2000/31 sul commercio elettronico], COM(2003)702 def., p. 13, nota 69, e Gruppo di lavoro Articolo 29, parere n. 1/2008, p. 14, nota 16.

93. Tuttavia, per quanto riguarda i contenuti della memoria cache, a mio avviso la decisione di non rispettare i codici di esclusione⁷¹ su una pagina web implica la responsabilità del provider, ai sensi della direttiva, per il trattamento di tali dati personali. Lo stesso vale nel caso in cui il fornitore di servizi di motore di ricerca su Internet non aggiorni una pagina web nella propria memoria cache nonostante il sito web gliene abbia fatto richiesta.

E – Gli obblighi di un fornitore di servizi di motore di ricerca su Internet in quanto «responsabile del trattamento»

94. È evidente che, se e quando può essere considerato «responsabile del trattamento», il fornitore di servizi di motore di ricerca su Internet è tenuto ad adempiere gli obblighi previsti dalla direttiva.

95. Per quanto riguarda i criteri che rendono legittimo il trattamento dei dati in mancanza del consenso della persona interessata [articolo 7, lettera a), della direttiva], appare evidente che la prestazione di servizi di motori di ricerca su Internet persegue, in quanto tale, interessi legittimi [articolo 7, lettera f), della direttiva], ossia (i) facilitare l'accesso alle informazioni per gli utenti di Internet; (ii) migliorare l'efficacia della diffusione delle informazioni caricate su Internet; e (iii) consentire diversi servizi della società dell'informazione offerti dal fornitore di servizi di motore di ricerca su Internet che sono accessori al motore di ricerca, come l'offerta di pubblicità tramite parole chiave. Questi tre obiettivi si rapportano, rispettivamente, a tre diritti fondamentali tutelati dalla Carta, vale a dire la libertà di informazione e la libertà di espressione (sancite entrambe all'articolo 11) e la libertà d'impresa (articolo 16). Pertanto, un fornitore di servizi di motore di ricerca su Internet persegue interessi legittimi, ai sensi dell'articolo 7, lettera f), della direttiva, quando tratta dati, compresi dati personali, messi a disposizione su Internet.

96. In quanto responsabile del trattamento, un fornitore di servizi di motore di ricerca su Internet è tenuto a soddisfare i requisiti previsti dall'articolo 6 della direttiva. In particolare, i dati personali debbono essere adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, ed aggiornati, vale a dire non obsoleti per i fini per i quali sono rilevati. È necessario inoltre ponderare gli interessi del «responsabile del trattamento», o dei terzi a vantaggio dei quali il trattamento viene effettuato, e quelli delle persone considerate.

97. Nel procedimento principale, la persona interessata chiede il ritiro dall'indice di Google dell'indicizzazione del suo nome e del suo cognome assieme agli indirizzi URL delle pagine del giornale in cui sono visualizzati i dati personali che vuole far sopprimere.

⁷¹ V. supra, paragrafo 41.

Infatti, i nomi delle persone vengono utilizzati come termini di ricerca e sono registrati come parole chiave negli indici dei motori di ricerca. Orbene, di solito un nome non è di per sé sufficiente per un'identificazione *diretta* di una persona fisica su Internet, poiché a livello globale esistono molte o addirittura migliaia o milioni di persone che hanno lo stesso nome o la stessa combinazione di uno o più determinati nomi e cognomi⁷². Tuttavia, ritengo che nella maggior parte dei casi la combinazione di un dato nome e cognome come termine di ricerca permetta l'identificazione *indiretta* di una persona fisica ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva, quando i risultati nell'indice di un motore di ricerca rivelano un numero così ristretto di link da consentire ad un utente di Internet di distinguere tra persone che hanno lo stesso nome.

98. Un indice di motore di ricerca collega i nomi e gli altri identificativi che sono utilizzati come termini di ricerca ad uno o più link verso determinate pagine web. Nei limiti in cui il link è adeguato, nel senso che i dati corrispondenti al termine di ricerca compaiono realmente o sono comparsi sulle pagine web linkate, l'indice – a mio avviso – risponde ai criteri di adeguatezza, pertinenza, proporzionalità, esattezza e completezza elencati nell'articolo 6, lettere c) e d), della direttiva. Per quanto riguarda gli aspetti temporali di cui all'articolo 6, lettere d) ed e) (i dati personali debbono essere aggiornati e non debbono essere conservati più a lungo di quanto necessario), occorre esaminare anche questi problemi dal punto di vista del trattamento de quo, ossia la prestazione di un servizio di localizzazione delle informazioni, e non come una questione relativa al contenuto delle pagine web source⁷³.

⁷² La capacità di un nome proprio di identificare una persona fisica dipende dal contesto. Un nome comune può non identificare una persona su Internet, ma sicuramente la identifica, per esempio, all'interno di una classe scolastica. Nel trattamento informatico di dati personali ad una persona viene di solito assegnato un identificativo unico per evitare confusioni tra due soggetti. Esempi tipici di questi identificatori sono i numeri di previdenza sociale. V., al riguardo, Gruppo di lavoro Articolo 29, parere n. 4/2007, p. 13, e parere n. 1/2008, p. 9, nota 11.

⁷³ È interessante sottolineare tuttavia che, nell'ambito dei dati archiviati dalle agenzie governative, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato che «[i]l diritto interno deve garantire, in particolare, che questi dati siano pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono archiviati; inoltre, essi debbono essere conservati in modo da consentire l'identificazione delle persone interessate per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono conservati» (v. sentenza *S. e Marper c. Regno Unito* [GC], nn. 30562/04 e 30566/04, § 103, Corte eur. D.U. 2008; v. altresì sentenza *Segerstedt-Wiberg e a. c. Svezia*, n. 62332/00, § 90, Corte eur. D.U. 2006-VII). Tuttavia, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha altresì riconosciuto, nell'ambito dell'articolo 10 della CEDU, relativo alla libertà di espressione, «il contributo essenziale offerto dagli archivi di Internet alla custodia e all'accessibilità di notizie e di informazioni» [v. sentenza *Times Newspapers Ltd c. Regno Unito* (nn. 1 e 2), nn. 3002/03 e 23676/03, § 45, Corte eur. D.U. 2009].

F – Conclusione sul secondo gruppo di quesiti

99. Sulla base di questo ragionamento ritengo che un'autorità nazionale per la protezione dei dati non possa imporre a un fornitore di servizi di motore di ricerca su Internet di ritirare alcune informazioni dal suo indice, salvo i casi in cui tale fornitore di servizi non abbia rispettato i codici di esclusione⁷⁴ o non abbia soddisfatto una richiesta di aggiornamento della memoria cache proveniente dal sito web. Questo scenario non appare rilevante per il presente rinvio pregiudiziale. Un'eventuale procedura di «notifica e rimozione»⁷⁵ relativa a link verso pagine web source a contenuto illecito o inappropriato è una questione di diritto nazionale in materia di responsabilità per danni fondata su motivi diversi dalla protezione dei dati personali⁷⁶.

100. Per i suddetti motivi propongo alla Corte di rispondere al secondo gruppo di quesiti nel senso che, nelle circostanze indicate nella domanda pregiudiziale, un fornitore di servizi di motore di ricerca su Internet «tratta» dati personali ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva. Tuttavia, il fornitore di servizi non può essere considerato «responsabile del trattamento» di tali dati personali ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della direttiva, fatta salva l'eccezione sopra illustrata.

VII – LA TERZA QUESTIONE, RELATIVA ALL'EVENTUALE «DIRITTO ALL'OBLIO» DELLA PERSONA INTERESSATA

A – Osservazioni preliminari

101. La terza questione pregiudiziale ha rilevanza solo qualora la Corte respinga la conclusione cui sono pervenuto poc'anzi, secondo la quale, in linea generale, Google non va considerata come «responsabile del trattamento», ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della direttiva, oppure convenga con me che in taluni casi a un fornitore di servizi di motore di ricerca su Internet, come Google, può essere riconosciuto un tale status. In ogni altra ipotesi, la sezione che segue è superflua.

102. Ad ogni modo, con la sua terza questione il giudice nazionale chiede se il diritto di ottenere la cancellazione e il congelamento dei dati, previsto all'articolo 12, lettera b), della direttiva, e il diritto di opposizione, previsto all'articolo 14, lettera a), della direttiva, consentano alla persona interessata di contattare essa stessa i fornitori di servizi di motore di ricerca su Internet affinché non indicizzino le informazioni che la riguardano personalmente e che sono state pubblicate su pagine web di terzi. Ciò facendo, l'interessato cerca di impedire che informazioni potenzialmente nocive vengano a conoscenza degli utenti di

⁷⁴ V. supra, paragrafo 41.

⁷⁵ V. articolo 14 della direttiva sul commercio elettronico.

⁷⁶ Gruppo di lavoro Articolo 29, parere n. 1/2008, p. 14.

Internet o esprime il desiderio che le stesse siano dimenticate, anche se sono state pubblicate da terzi legalmente. In altri termini, il giudice nazionale chiede, in sostanza, se dagli articoli 12, lettera b), e 14, lettera a), della direttiva possa essere derivato un «diritto all'oblio». Questo è il primo punto che occorre esaminare nell'analisi qui di seguito esposta, la quale è fondata sul tenore letterale e sugli obiettivi delle summenzionate disposizioni.

103. Se giungerò alla conclusione che gli articoli 12, lettera b), e 14, lettera a), della direttiva, in se stessi e per se stessi, non offrono siffatta protezione, procederò allora a valutare se una simile interpretazione sia compatibile con la Carta⁷⁷. Sarà quindi necessario considerare il diritto alla protezione dei dati personali, di cui all'articolo 8, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito all'articolo 7, le libertà di espressione e di informazione, come tutelate dall'articolo 11 (entrambe con riferimento alla libertà di espressione degli editori di pagine web e alla libertà degli utenti di Internet di ottenere informazioni), e la libertà di impresa, prevista all'articolo 16. Infatti, i diritti delle persone interessate previsti agli articoli 7 e 8 debbono essere ponderati con i diritti, garantiti agli articoli 11 e 16, di quanti intendono diffondere i dati o avervi accesso.

B – Se i diritti alla rettifica, alla cancellazione, al congelamento e all'opposizione previsti nella direttiva corrispondano a un «diritto all'oblio» della persona interessata

104. Il diritto alla rettifica, alla cancellazione e al congelamento dei dati previsto all'articolo 12, lettera b), della direttiva, riguarda i dati il cui trattamento non è conforme alle disposizioni della direttiva, *in particolare* a causa della loro incompletezza o inesattezza (il corsivo è mio).

105. Nell'ordinanza di rinvio si riconosce che le informazioni apparse sulle pagine web di cui trattasi non possono essere considerate incomplete o inesatte. Tanto meno si sostiene che siano inesatti o incompleti l'indice di Google o i contenuti della sua memoria cache comprendenti tali dati. Pertanto, il diritto alla rettifica, alla cancellazione o al congelamento, ex articolo 12, lettera b), della direttiva, sorgerà solo nel caso in cui il trattamento da parte di Google dei dati personali provenienti da pagine web source di terzi sia incompatibile con la direttiva per ragioni diverse.

106. Ai sensi dell'articolo 14, lettera a), della direttiva, gli Stati membri debbono garantire alla persona interessata il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi preminenti e legittimi, derivanti dalla sua situazione particolare, al trattamento di dati che la riguardano, salvo disposizione contraria prevista dalla normativa nazionale. Ciò vale in particolare nei casi di cui all'articolo 7, lettere e) e f), della direttiva, vale a dire nei casi in cui il trattamento è necessario per un interesse pubblico o per il perseguimento

⁷⁷ Questo è l'approccio seguito dalla Corte nella sentenza McB (cit., punti 44 e 49).

dell'interesse legittimo del responsabile del trattamento oppure di terzi. Inoltre, ai sensi dell'articolo 14, lettera a), «il trattamento effettuato dal responsabile» non può più riguardare i dati controversi in caso di obiezione giustificata.

107. Nei casi in cui i fornitori di servizi di motore di ricerca su Internet sono considerati responsabili del trattamento di dati personali, l'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva impone loro di contemperare gli interessi del responsabile del trattamento, o dei terzi a vantaggio dei quali il trattamento viene effettuato, con quelli della persona interessata. Come osservato dalla Corte nella sentenza ASNEF e FECEMD, ai fini di questo contemperamento è rilevante se i dati di cui trattasi figurino già, o meno, in fonti accessibili al pubblico⁷⁸.

108. Tuttavia, come sostenuto da quasi tutte le parti che hanno presentato osservazioni scritte nella presente causa, ritengo che la direttiva non preveda un diritto generale all'oblio nel senso che una persona interessata abbia il diritto di limitare o di porre fine alla diffusione di dati personali che consideri nocivi o contrari ai propri interessi. Sono lo scopo del trattamento e gli interessi da esso tutelati, confrontati con quelli della persona interessata, e non le preferenze di quest'ultima, i criteri da applicare allorché i dati vengono trattati senza il consenso della stessa. Di per sé, una preferenza soggettiva non costituisce un motivo preminente e legittimo ai sensi dell'articolo 14, lettera a), della direttiva.

109. Quand'anche la Corte dovesse dichiarare che i fornitori di servizi di motore di ricerca su Internet sono responsabili in quanto «responsabili del trattamento», quod non, dei dati personali presenti su pagine web source di terzi, la persona interessata non avrebbe comunque un «diritto all'oblio» assoluto da invocare nei loro confronti. Tuttavia, il prestatore di servizi dovrebbe calarsi nella posizione dell'editore della pagina web source e verificare se la diffusione di dati personali sulla pagina web possa, in quel momento, essere considerata legale e legittima ai sensi della direttiva. In altri termini, il fornitore di servizi dovrebbe smettere di mediare tra l'utente e l'editore ed assumere la responsabilità del contenuto della pagina web source e, se necessario, censurarlo impedendo o limitando l'accesso alla stessa.

110. Per amore di completezza ricordo che la Proposta della Commissione per un regolamento generale sulla protezione dei dati prevede, all'articolo 17, un diritto all'oblio. Tuttavia, a quanto pare, tale Proposta ha incontrato una notevole opposizione e non è ritenuta costituire una codificazione del diritto vigente, bensì un'importante innovazione

⁷⁸ Sentenza del 24 novembre 2011 (C468/10 e C469/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 44 e 45). La Corte europea dei diritti dell'uomo ha sottolineato che la pubblicazione di dati personali in altro luogo pone fine al superiore interesse alla tutela della riservatezza; v. sentenza del 16 dicembre 2010, Aleksey Ovchinnikov c. Russia, n. 24061/04, § 49.

giuridica. Pertanto, essa non sembra influire sulla risposta alla questione pregiudiziale. È tuttavia interessante notare che, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, della proposta, «[q]uando ha reso pubblici dati personali, il responsabile del trattamento (...) prende tutte le misure ragionevoli (...) in relazione ai dati della cui pubblicazione è responsabile per informare i terzi che stanno trattando tali dati della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali». Questa formulazione sembra considerare i fornitori di servizi di motore di ricerca in Internet più come terzi che come responsabili del trattamento in quanto tali.

111. Pertanto, concludo che gli articoli 12, lettera b), e 14, lettera a), della direttiva non prevedono un diritto all'oblio. Mi accingo ora a verificare se questa interpretazione delle suddette disposizioni sia conforme alla Carta.

C – I diritti fondamentali di cui trattasi

112. L'articolo 8 della Carta garantisce a tutti il diritto alla protezione dei dati personali. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente.

113. A mio avviso, questo diritto fondamentale, costituendo una riaffermazione dell'acquis dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa in questo settore, mette in risalto l'importanza della protezione dei dati personali, ma di per sé non aggiunge alcun elemento nuovo all'interpretazione della direttiva.

114. Ai sensi dell'articolo 7 della Carta, ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni. Tale disposizione, sostanzialmente identica all'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), dev'essere tenuta in debito conto nell'interpretazione delle disposizioni rilevanti della direttiva, la quale impone agli Stati membri di tutelare *in particolare* il diritto alla riservatezza.

115. Ricordo che anche l'articolo 8 della CEDU copre le questioni relative alla protezione dei dati personali. Per questa ragione, e conformemente all'articolo 52, paragrafo 3, della Carta, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sull'articolo 8 della CEDU è rilevante tanto ai fini dell'interpretazione dell'articolo 7 della Carta quanto ai fini dell'applicazione della direttiva in conformità con l'articolo 8 della Carta.

116. Nella sentenza Niemetz, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha concluso che le attività professionali e commerciali di un individuo possono rientrare nell'ambito della vita privata come tutelata dall'articolo 8 della CEDU⁷⁹. Lo stesso orientamento è stato seguito in successive pronunce della Corte.

117. Inoltre, nella sentenza Volker und Markus Schecke e Eifert⁸⁰, la Corte ha dichiarato che «il rispetto del diritto alla vita privata con riguardo al trattamento dei dati personali, riconosciuto dagli [articoli] 7 e 8 della Carta, [è] riferito ad *ogni informazione* [il corsivo è mio] relativa ad una persona fisica identificata o identificabile (...) e (...) che le limitazioni che possono essere legittimamente apportate al diritto alla protezione dei dati personali corrispond[ono] a quelle tollerate nell'ambito dell'[articolo] 8 della CEDU».

118. Sulla base della sentenza Volker und Markus Schecke e Eifert concludo che la protezione della vita privata in base alla Carta, relativamente al trattamento dei dati personali, riguarda tutte le informazioni su un individuo, indipendentemente dal fatto che egli agisca in un ambito del tutto privato o come operatore economico oppure, ad esempio, come politico. Considerata l'ampiezza che nel diritto dell'Unione rivestono le nozioni di dati personali e di trattamento degli stessi, dalla giurisprudenza summenzionata sembra emergere che qualsiasi atto di comunicazione effettuato tramite mezzi automatizzati come telecomunicazioni, posta elettronica o social media che riguardi una persona fisica interferisce potenzialmente con tale diritto fondamentale e necessita pertanto di giustificazione⁸¹.

119. Al paragrafo 75 delle presenti conclusioni ho affermato che un fornitore di servizi di motore di ricerca su Internet effettua un trattamento di dati personali visualizzati su pagine web source di terzi. Inoltre, dalla sentenza della Corte Volker und Markus Schecke e Eifert emerge che, indipendentemente da come vengano qualificate ai sensi della direttiva, le sue attività interferiscono con il diritto alla riservatezza delle persone interessate, sancito all'articolo 7 della Carta. Secondo la CEDU e la Carta, qualsiasi interferenza con i diritti protetti dev'essere basata sulla legge e risultare necessaria in una società democratica. Nella presente causa ci troviamo di fronte non a un'interferenza da parte di autorità pubbliche che necessiti di una giustificazione, bensì al problema di stabilire in che misura

⁷⁹ Corte eur. D.U., sentenze Niemetz c. Germania, del 16 dicembre 1992, serie A n. 251-B, § 29; Amann c. Svizzera [GC], n. 27798/95, *Recueil des arrêts et décisions*, 2000II, § 65; e Rotaru c. Romania [GC], n. 28341/95, *Recueil des arrêts et décisions*, 2000 V, § 43.

⁸⁰ Cit., punto 52.

⁸¹ Per contro, la Corte europea dei diritti dell'uomo si è astenuta dal fornire una definizione del concetto di vita privata in termini positivi. A suo giudizio, quella di vita privata è una nozione ampia, non suscettibile di una definizione esaustiva (v. sentenza CostelloRoberts c. Regno Unito, del 25 marzo 1993, serie A n. 247C, § 36).

possa essere tollerata un'interferenza simile esercitata da privati. I limiti a tale interferenza sono fissati nella direttiva e sono, quindi, basati sulla legge, come richiesto dalla CEDU e dalla Carta. Pertanto, l'interpretazione della direttiva consiste precisamente nell'analizzare alla luce della Carta i limiti al trattamento dati effettuato dai privati. Ne discende la questione di stabilire se esista un obbligo positivo per l'Unione e gli Stati membri di imporre ai fornitori di servizi di motore di ricerca su Internet, che sono soggetti privati, di dare attuazione a un diritto all'oblio⁸². Tale questione ci porta, a sua volta, al problema della giustificazione delle interferenze con gli articoli 7 e 8 della Carta e del rapporto con i concorrenti diritti alla libertà di espressione e di informazione e alla libertà di impresa.

D – Diritti alla libertà di espressione e di informazione e alla libertà di impresa

120. La presente causa riguarda sotto diversi profili la libertà di espressione e di informazione sancita all'articolo 11 della Carta, che corrisponde all'articolo 10 CEDU. Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, della Carta, «[o]gni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera»⁸³.

121. Il diritto degli utenti di Internet di cercare e ottenere informazioni messe a disposizione online è tutelato dall'articolo 11 della Carta⁸⁴, il quale riguarda sia le informazioni sulle pagine web source sia le informazioni fornite da motori di ricerca su Internet. Come ho già indicato, Internet ha rivoluzionato l'accesso e la diffusione di ogni tipo di informazione ed ha permesso nuove forme di comunicazione e interazione sociale tra individui. A mio avviso, il diritto fondamentale di informazione merita una particolare protezione nell'Unione, specialmente alla luce della crescente tendenza da parte di regimi autoritari in altre zone del mondo a limitare l'accesso a Internet o a censurare i contenuti

⁸² Riguardo agli obblighi dello Stato di attivarsi per proteggere la vita privata in caso di violazione da parte di privati e alla necessità di contemperare ogni intervento in tal senso con il diritto alla libertà di espressione di questi ultimi, v., per esempio, Corte eur. D.U., sentenze Von Hannover c. Germania, n. 59320/00, *Recueil des arrêts et décisions* 2004VI, e Ageyevy c. Russia, n. 7075/10, del 18 aprile 2013.

⁸³ V. Corte eur. D.U., sentenze Handyside c. Regno Unito, del 7 dicembre 1976, serie A n. 24, § 49; Müller e a. c. Svizzera, del 24 maggio 1988, serie A n. 133, § 33; Vogt c. Germania, del 26 settembre 1995, serie A n. 323, § 52; e Guja c. Moldavia [GC], n. 14277/04, § 69, *Recueil des arrêts et décisions* 2008. V. inoltre sentenza del 6 marzo 2001, Connolly/Commissione (C274/99 P, Racc. pag. I1611, punto 39), e conclusioni dell'avvocato generale Kokott relative alla sentenza Satakunnan Markkinapörssi e Satamedia (cit., paragrafo 38).

⁸⁴ Sentenza del 16 febbraio 2012, SABAM/Netlog (C360/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 48).

che vi sono immessi⁸⁵.

122. Anche gli editori di pagine web godono di protezione ai sensi dell'articolo 11 della Carta. Rendere un contenuto disponibile online rientra, in quanto tale, nell'ambito dell'esercizio della libertà di espressione⁸⁶, specialmente quando l'editore abbia collegato la propria pagina ad altre pagine e non ne abbia limitato l'indicizzazione o l'archiviazione tramite motori di ricerca, palesando in tal modo la sua volontà di dare ampia diffusione al contenuto. Per gli individui la pubblicazione sul web è un mezzo per partecipare al dibattito o per diffondere la propria opinione o contenuti caricati da altri su Internet⁸⁷.

123. In particolare, la presente domanda pregiudiziale riguarda dati personali pubblicati negli archivi storici di un giornale. Nella sua sentenza *Times Newspapers Ltd c. Regno Unito* (nn. 1 e 2), la Corte europea dei diritti dell'uomo ha rilevato che gli archivi su Internet forniscono un contributo sostanziale alla preservazione e all'accessibilità di notizie e di informazioni: «Tali archivi costituiscono una fonte preziosa per l'insegnamento e le ricerche storiche, specie perché sono immediatamente accessibili al pubblico e generalmente gratuiti. (...) Tuttavia, il margine di discrezionalità di cui gli Stati membri godono nello stabilire un equilibrio tra i diritti in gioco è probabilmente più ampio quando si tratta di informazioni archiviate vertenti su eventi passati che non quando si tratta di informazioni relative ad eventi attuali. In particolare, l'obbligo per la stampa di conformarsi ai principi di un giornalismo responsabile, verificando l'*esattezza* [il corsivo è mio] delle informazioni pubblicate aventi carattere storico, piuttosto che di quelle di attualità, è probabilmente più rigoroso non essendovi l'urgenza di pubblicare il materiale»⁸⁸.

124. I fornitori commerciali di servizi di motore di ricerca su Internet offrono i propri servizi di localizzazione delle informazioni nell'ambito di un'attività economica volta a ricavare proventi dalla pubblicità tramite parole chiave. Questo ne fa un'impresa, la cui libertà è riconosciuta dall'articolo 16 della Carta, conformemente al diritto dell'Unione e al diritto nazionale⁸⁹.

125. Inoltre, occorre ricordare che nessuno dei diritti fondamentali di cui trattasi

⁸⁵ Nazioni Unite, Consiglio dei Diritti Umani, Rapporto del Relatore speciale sulla promozione e la protezione del diritto di libertà di opinione ed espressione, Frank La Rue (Document A/HRC/17/27), del 16 maggio 2011.

⁸⁶ Sentenza *Satakunnan Markkinapörssi e Satamedia* (cit., punto 60).

⁸⁷ Occorre qui ricordare che la deroga per il giornalismo prevista dall'articolo 9 della direttiva si applica «non solo alle imprese operanti nel settore dei media ma anche a chiunque svolga attività giornalistica»; v. sentenza *Satakunnan Markkinapörssi e Satamedia* (cit., punto 58).

⁸⁸ Corte eur. D.U., sentenza *Times Newspapers Ltd* (nn. 1 e 2), § 45.

⁸⁹ Sentenze del 24 novembre 2011, *Scarlet Extended* (C70/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 46), e *SABAM/Netlog* (cit., punto 44).

nella presente causa ha carattere assoluto. Tali diritti possono essere limitati, se necessario, alle condizioni stabilite dall'articolo 52, paragrafo 1, della Carta⁹⁰.

E - Se sia possibile derivare un «diritto all'oblio» della persona interessata dall'articolo 7 della Carta

126. Da ultimo, occorre valutare se l'interpretazione degli articoli 12, lettera b), e 14, lettera a), della direttiva alla luce della Carta, e in particolare del suo articolo 7, possa portare a riconoscere un «diritto all'oblio» nel senso indicato dal giudice nazionale. Una constatazione di questo tipo non sarebbe contraria, a priori, all'articolo 51, paragrafo 2, della Carta, in quanto porterebbe a precisare la portata del diritto di opposizione della persona interessata, già riconosciuto dalla direttiva, senza creare nuovi diritti o ampliare l'ambito del diritto dell'Unione.

127. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato, nella sentenza *Aleksey Ovchinnikov*⁹¹, che «in alcuni casi può essere giustificato limitare la riproduzione di informazioni già divenute di pubblico dominio, ad esempio al fine di impedire un'ulteriore diffusione dei dettagli della vita privata di una persona estranea a qualsiasi dibattito politico o pubblico su un argomento di importanza generale». Pertanto, in linea di principio, il diritto fondamentale alla protezione della vita privata può essere invocato anche se le informazioni di cui trattasi sono già di pubblico dominio.

128. Tuttavia, il diritto della persona interessata alla protezione della sua vita privata dev'essere temperato con altri diritti fondamentali, in particolare con la libertà di espressione e la libertà di informazione.

129. La libertà di informazione dell'editore di un giornale tutela il suo diritto di ripubblicare su Internet in via digitale le proprie copie cartacee. A mio parere, le autorità, comprese le autorità per la protezione dei dati, non possono censurare una tale ripubblicazione. La sentenza *Times Newspapers Ltd c. Regno Unito* (nn. 1 e 2) della Corte euro-

⁹⁰ V. anche sentenza del 18 marzo 2010, *Alassini e a.* (da C317/08 a C320/08, Racc. p. I2213, punto 63), in cui la Corte ha dichiarato che, «secondo una giurisprudenza costante, i diritti fondamentali non si configurano come prerogative assolute, ma possono soggiacere a restrizioni, a condizione che queste rispondano effettivamente ad obiettivi di interesse generale perseguiti dalla misura di cui trattasi e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato ed inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti (v., in tal senso, sentenza del 15 giugno 2006, *Dokter e a.*, C 28/05, Racc. p. I5431, punto 75, e la giurisprudenza ivi citata, nonché Corte eur. D.U., sentenza *Fogarty c. Regno Unito* del 21 novembre 2001, *Recueil des arrêts et décisions* 2001XI, § 33)».

⁹¹ Cit., punto 50.

pea dei diritti dell'uomo⁹² dimostra che la responsabilità dell'editore riguardo all'*esattezza* delle pubblicazioni aventi carattere storico può essere più rigorosa di quella prevista per le pubblicazioni di notizie di attualità e può esigere l'uso di apposite *avvertenze che completino* il contenuto controverso. Tuttavia, a mio avviso, nulla può giustificare la richiesta di una nuova pubblicazione, in formato digitale, del numero di un giornale con un contenuto diverso da quello della versione cartacea originariamente edita. Ciò equivarrebbe ad un falso storico.

130. Il problema della protezione dei dati, che è al centro della presente controversia, si pone solo nel caso in cui un utente di Internet inserisca il nome e il cognome della persona interessata nel motore di ricerca ottenendo un link verso le pagine web del giornale in cui compaiono gli annunci contestati. In una situazione di questo genere l'utente di Internet *esercita attivamente il proprio diritto ad ottenere informazioni relative alla persona interessata provenienti da fonti pubbliche* per motivi che solamente lui conosce⁹³.

131. Nella società contemporanea dell'informazione, cercare informazioni pubblicate su Internet tramite motori di ricerca costituisce uno degli strumenti più importanti per esercitare detto diritto fondamentale. Tale diritto comprende, indubbiamente, quello di cercare informazioni relative ad altre persone, ossia, in linea di principio, informazioni protette dal diritto alla vita privata, come quelle che compaiono su Internet a proposito delle attività svolte da un imprenditore o da un politico. Il diritto all'informazione di un utente di Internet sarebbe pregiudicato se la sua ricerca di informazioni su una persona producesse risultati che non riflettono fedelmente le pagine web pertinenti, ma ne offrono solo una versione «bowdlerizzata»⁹⁴.

132. Un fornitore di servizi di motore di ricerca su Internet esercita legalmente tanto la sua libertà di impresa quanto la sua libertà di espressione quando rende disponibili su Internet strumenti di localizzazione delle informazioni sulla base di un motore di ricerca.

133. La costellazione particolarmente complessa e difficile di diritti fondamentali che questo caso presenta osta alla possibilità di rafforzare la posizione giuridica della persona interessata ai sensi della direttiva riconoscendole un diritto all'oblio. Ciò vorrebbe dire sacrificare diritti primari come la libertà di espressione e di informazione. Inoltre, inviterei la Corte a non concludere che questi interessi concorrenti possono essere ponderati in

⁹² Cit. supra.

⁹³ Per quanto riguarda il diritto ad ottenere informazioni, v. sentenze della Corte eur. D.U., Observer e Guardian c. Regno Unito, del 26 novembre 1991, serie A, n. 216, § 60, e Timpul InfoMagazin e Anghel c. Moldova, del 27 novembre 2007, n. 42864/05, § 34.

⁹⁴ Thomas Bowdler (1754–1825) pubblicò una versione ingentilita dell'opera di William Shakespeare, che voleva essere più adatta a donne e bambini del XIX secolo rispetto a quella originale.

modo soddisfacente in situazioni individuali sulla base di una valutazione caso per caso, lasciando la decisione ai fornitori di servizi di motore di ricerca su Internet. Simili «procedure di notifica e rimozione», se la Corte le richiedesse, porterebbero probabilmente o al ritiro automatico dei link verso qualsiasi contenuto oggetto di un'opposizione oppure ad un numero ingestibile di richieste ai fornitori di servizi di motori di ricerca su Internet più popolari e importanti⁹⁵. In tale contesto, occorre ricordare che le «procedure di notifica e rimozione» di cui alla direttiva 2003/31 sul commercio elettronico si riferiscono a contenuti illeciti, mentre il presente caso verte su una richiesta di soppressione di informazioni legittime e legali entrate nella sfera pubblica.

134. In particolare, i fornitori di servizi di motore di ricerca su Internet non dovrebbero vedersi addossare un simile obbligo. Ciò implicherebbe un'interferenza con la libertà di espressione dell'editore di una pagina web, il quale non godrebbe di una tutela legale adeguata in tale situazione, poiché ogni «procedura di notifica e rimozione» non regolamentata sarebbe una questione privata tra la persona interessata e il fornitore di servizi di motori di ricerca⁹⁶. Questo equivarrebbe ad una censura del contenuto pubblicato effettuata da un privato⁹⁷. È questione del tutto diversa il fatto che gli Stati membri abbiano obblighi positivi di offrire un ricorso effettivo nei confronti dell'editore che violi il diritto alla vita privata, cosa che, nell'ambito di Internet, riguarderebbe l'editore della pagina web.

135. Come osservato dal Gruppo di lavoro Articolo 29, è possibile che la responsabilità sussidiaria dei fornitori di servizi di motore di ricerca su Internet in forza della legislazione nazionale possa implicare obblighi di congelare l'accesso a siti web di terzi aventi contenuti illegali, come pagine web che violano i diritti di proprietà intellettuale o che visualizzano informazioni diffamatorie o criminali⁹⁸.

136. Per contro, nessun diritto generalizzato all'oblio può essere fatto valere nei loro confronti sulla base della direttiva, anche ad interpretarla conformemente alla Carta.

137. Per questi motivi propongo alla Corte di rispondere alla terza questione pregiudiziale nel senso che il diritto di ottenere la cancellazione e il congelamento dei dati, previsto all'articolo 12, lettera b), e il diritto di opposizione, previsto all'articolo 14, lettera d), della direttiva, non comprendono un diritto all'oblio come quello descritto nel rinvio pregiudiziale.

⁹⁵ Sentenza SABAM/Netlog (cit., punti da 45 a 47).

⁹⁶ V. le mie conclusioni nella sentenza L'Oréal e a. (cit., paragrafo 155).

⁹⁷ V. sentenza SABAM/Netlog (cit., punti 48 e 50).

⁹⁸ Gruppo di lavoro Articolo 29, parere n. 1/2008, pp. 14 e 15.

VIII – CONCLUSIONE

138. Alla luce delle suesposte considerazioni, ritengo che la Corte dovrebbe rispondere alle questioni sollevate dall'Audiencia Nacional come segue:

1. Il trattamento dei dati personali viene effettuato nell'ambito delle attività di uno «stabilimento» del responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, allorché l'impresa che fornisce il motore di ricerca crea in uno Stato membro, ai fini della promozione e della vendita di spazi pubblicitari sul motore di ricerca, un ufficio o una controllata che indirizzi le proprie attività verso gli abitanti del suddetto Stato.

2. Un fornitore di servizi di motore di ricerca su Internet, il cui motore di ricerca localizza informazioni pubblicate o immesse in Internet da terzi, le indicizza in modo automatico, le archivia temporaneamente e infine le mette a disposizione degli utenti di Internet secondo un determinato ordine di preferenza, «tratta» dati personali ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 95/46 quando tali informazioni contengono dati personali.

Tuttavia, il fornitore di servizi di motore di ricerca su Internet non può essere considerato «responsabile del trattamento» di tali dati personali ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46, fatta eccezione per i contenuti dell'indice del suo motore di ricerca, sempre che il fornitore di servizi non indicizzi o archivi dati personali contro le istruzioni o le richieste dell'editore della pagina web.

3. Il diritto di cancellazione e di congelamento dei dati, previsto all'articolo 12, lettera b), e il diritto di opposizione, previsto all'articolo 14, lettera d), della direttiva 95/46, non consentono alla persona interessata di rivolgersi essa stessa ad un fornitore di servizi di motore di ricerca per impedire l'indicizzazione di informazioni che la riguardano personalmente, pubblicate legalmente su pagine web di terzi, facendo valere la sua volontà che tali informazioni non giungano a conoscenza degli utenti di Internet, quando la persona interessata ritenga che le suddette potrebbero arrecarle pregiudizio o desideri che vengano dimenticate.